*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 102° — Numero 128**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Giovedì, 25 maggio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 836-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1961

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 380.
**Approvazione della variante IX al piano particolareggiato n. 53 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Vitellia, via del Casaletto, circonvallazione Gianicolense, viale Trastevere e le Mura Urbane.** Pag. 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 381.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Sorelle dell'Immacolata, con sede in frazione Miramare del comune di Rimini (Forlì)** . . . . Pag. 2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 382.
**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di San Paolo, in San Miniato (Pisa).** Pag. 2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 383.
**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione nella parrocchia di San Giovanni Maggiore del comune di Cogoleto (Genova) di un ufficio coadiutorale dedicato a San Sebastiano, con sede nella Chiesa di San Sebastiano, sita nello stesso Comune.** Pag. 2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 384.
**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma «æque principaliter» della parrocchia di Sant'Andrea a Luiano, nel comune di Casciano Val di Pesa, con la parrocchia di San Giorgio al Ferrone (già San Giorgio a Poneta), nel comune di Impruneta (Firenze).** Pag. 2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 385.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex Conventuale Curaziale di Sant'Antonio di Padova, in Palena (Chieti)** . . . . . . Pag. 2015

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1961.
**Norme per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico** . . . . . . . . . . . . Pag. 2015

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1961.
**Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Modena ad istituire e gestire in Novi, frazione di Rovereto sul Secchia, una succursale del proprio Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate** Pag. 2025

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960. Pag. 2025
Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 Pag. 2025
Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 2025
Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 2025

**Ministero della pubblica istruzione:**
Vacanza della cattedra di « Chimica generale e inorganica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna . . . . . Pag. 2025
Vacanza delle cattedre di « Istituzioni di diritto romano » e di « Istituzioni di diritto penale » nella Facoltà di giurisprudenza della Università di Milano . . . . Pag. 2026

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**
Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio della bonifica Vestina, con sede in Pescara . . Pag. 2026
Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Atessa e Scerni . . . . . . . . . Pag. 2026
Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cugnoli . . . . . . . . . . . Pag. 2026
Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello . . . . . . . . . . Pag. 2026

**Ministero dell'industria e del commercio:** Esito di ricorso. Pag. 2027

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 2027

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero della difesa-Esercito:** Concorso per esami a tre posti di vice ragioniere geometra del genio militare in prova . . . . . . . . . . . . . Pag. 2028

**Ministero dell'interno:** Concorso per esami a ventotto posti di vice ispettrice in prova, nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile . . . . . Pag. 2033

***Ufficio medico provinciale di Siena:*** Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena . . . Pag. 20:

**Ufficio medico provinciale di Bari:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari . . . . . . . . . . . Pag. 2036

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 25 MAGGIO 1961:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 386.

**Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 387.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli agenti di assicurazione in gestione libera e degli agenti operanti per le gestioni in economia.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 388.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei professori di orchestra, degli artisti del coro e dei tersicorei scritturati dalle imprese liriche.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA *16 marzo 1961, n. 380.*

**Approvazione della variante IX al piano particolareggiato n. 53 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Vitellia, via del Casaletto, circonvallazione Gianicolense, viale Trastevere e le Mura Urbane.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta, ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Roma, in base alla delibera della Giunta municipale 5 agosto 1959, n. 5696, approvata dal Ministero dell'interno, ha chiesto l'approvazione della variante IX al piano particolareggiato n. 53 di esecuzione della zona compresa tra via Vitellia, via del Casaletto, circonvallazione Gianicolense, viale del Re e le Mura Urbane, approvato con regi decreti 21 luglio 1938, 17 aprile 1939 e con decreto presidenziale 3 agosto 1948;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Considerato che il progetto adottato dal Comune prevede:

*A)* la destinazione a costruzione di due chiese parrocchiali di due zone attualmente destinate a villini;

*B)* il ripristino del vincolo di zona a palazzine su un'area che era stata destinata a zona intensiva con limitazioni, dalla variante quater al piano particolareggiato n. 53, approvata con il decreto presidenziale 3 agosto 1948;

Considerato che la destinazione a zona intensiva con limitazione dell'area di cui sopra aveva lo scopo di permettere la costruzione di un cinematografo;

che, essendo venuta a mancare da parte dell'autorità competente l'autorizzazione a costruire il cinema il Comune ha opportunamente ripristinato con la presente variante il vincolo di zona a palazzine sull'area in questione;

che, per quanto concerne la prevista trasformazione di due zone a villini in zone destinate alla costruzione di due chiese parrocchiali, si ritiene che questa ultima destinazione integri opportunamente l'attrezzatura del quartiere attualmente carente di edifici destinati al culto;

Considerato che la variante di che trattasi non comporta espropriazione, nè costruzioni di opere pubbliche per cui non si rende necessario il piano finanziario previsto dall'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Considerato che con la presente variante viene modificato il piano regolatore generale di massima del 1931;

Ritenuto che per l'esecuzione della variante di che trattasi appare opportuno fissare il termine di anni tre decorrenti dalla data del presente decreto;

Visto il voto n. 731 emesso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nelle adunanze del 16 settembre e del 14 dicembre 1960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante IX al piano particolareggiato n. 53 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra via Vitellia, via del Casaletto, circonvallazione Gianicolense, viale del Re e le Mura Urbane, approvato con regi decreti 21 luglio 1938, 17 aprile 1939 e con decreto presidenziale 3 agosto 1948.

Il progetto sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000 e in una relazione tecnica.

Per la esecuzione della variante di che trattasi è fissato il termine di anni tre decorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1961*
*Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 171.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 381.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Sorelle dell'Immacolata, con sede in frazione Miramare del comune di Rimini (Forlì).**

N. 381. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Sorelle dell'Immacolata, con sede in frazione Miramare del comune di Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *maggio* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 136, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 382.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di San Paolo, in San Miniato (Pisa).**

N. 382. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di San Paolo, in San Miniato (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *maggio* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 136, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 383.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione nella parrocchia di San Giovanni Maggiore del comune di Cogoleto (Genova) di un ufficio coadiutorale dedicato a San Sebastiano, con sede nella Chiesa di San Sebastiano, sita nello stesso Comune.**

N. 383. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona e Noli in data 26 marzo 1960, col quale nella parrocchia di San Giovanni Maggiore del comune di Cogoleto (Genova) è stato istituito un ufficio coadiutorale dedicato a San Sebastiano, con sede nella Chiesa di San Sebastiano, sita nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *maggio* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 136, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 384.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Sant'Andrea a Luiano, nel comune di Casciano Val di Pesa, con la parrocchia di San Giorgio al Ferrone (già San Giorgio a Poneta), nel comune di Impruneta (Firenze).**

N. 384. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 27 giugno 1960, relativo all'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Sant'Andrea a Luiano, nel comune di Casciano Val di Pesa, con la parrocchia di San Giorgio al Ferrone (già San Giorgio a Poneta), nel comune di Impruneta (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *maggio* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 136, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 385.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex Conventuale Curaziale di Sant'Antonio di Padova, in Palena (Chieti).**

N. 385. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex Conventuale Curaziale di Sant'Antonio di Padova, in Palena (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *maggio* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 136, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1961.

**Norme per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 7 settembre 1938, n. 2696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, che disciplina l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaie e che dispone, all'art. 3, l'emanazione, con decreto ministeriale, delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei suindicati mezzi di trasporto;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1946, n. 1184, che approva le norme tecniche per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, che fissa le norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;

Ritenuta la necessità di aggiornare le norme anzidette per quanto concerne le sciovie, e ciò in considerazione del notevole sviluppo di tali impianti e della evoluzione della tecnica costruttiva in tale settore;

Sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 settembre 1946, n. 1184, limitatamente a quelle riguardanti le sciovie, sono abrogate.

Roma, addì 31 gennaio 1961

*Il Ministro*: SPATARO

**Norme per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico**

*Regio decreto-legge 7 settembre* 1938, *n.* 1696, *convertito nella legge* 5 *gennaio* 1939, *n.* 8 *e decreto del Presidente della Repubblica* 28 *giugno* 1955, *n.* 771)

OGGETTO E SCOPO DELLE NORME

Art. 1.

Agli effetti delle presenti norme le sciovie si dividono in due categorie, la prima comprendente gli impianti di maggiore importanza e la seconda quelli di importanza limitata.

Vengono convenzionalmente assegnati alla 1ª categoria gli impianti che presentano una qualsiasi delle seguenti caratteristiche:

*a*) lunghezza inclinata superiore a 400 metri;

*b*) potenza motrice minima necessaria superiore a 13 CV;

*c*) diametro minimo necessario della fune traente superiore a 14 millimetri;

*d*) numero di posti disponibili per ciascun traino superiore ad 1.

Vengono convenzionalmente assegnati alla 2ª categoria tutti i rimanenti impianti che non presentano alcuna delle caratteristiche che definiscono le sciovie di 1ª categoria.

La potenza motrice da considerare ai fini della appartenenza alla 1ª categoria è quella risultante dal calcolo per la determinazione della potenza di targa dei motori elettrici, indicata all'art. 14.

Il diametro della fune da considerare ai fini della appartenenza alla 1ª categoria è quello minimo necessario per assicurare, nelle condizioni previste dall'art. 7, il grado di sicurezza minimo prescritto con fili di acciaio aventi carico unitario di rottura fissato, convenzionalmente e prescindendo dall'effettivo valore della fune impiegata in 180 kg/mm².

## DURATA DELLA CONCESSIONE

### Art. 2.

La concessione ha la durata massima di dieci anni, salvo rinnovo, quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.

## DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA

### Art. 3.

Le domande di concessione per la costruzione e l'esercizio delle sciovie devono essere presentate all'Autorità concedente corredate della seguente documentazione tecnica ed amministrativa:

*a*) i documenti legali comprovanti la libera disponibilità, per l'intera durata della concessione richiesta, dei suoli interessati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto;

*b*) il progetto dell'impianto, in quattro esemplari, corredato dalla seguente documentazione:

1) una relazione tecnica con descrizione delle caratteristiche generali dell'impianto;

2) i calcoli di stabilità di tutte le parti interessanti direttamente la sicurezza dell'impianto accompagnati dallo elenco dei materiali da impiegare, con specificazione impegnativa delle loro caratteristiche;

3) una planimetria, in scala non inferiore a 1:25.000, della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione della posizione di questo;

4) il profilo longitudinale della linea in scala conveniente in relazione alla lunghezza dell'impianto e, comunque, non inferiore a 1:500, sul quale devono essere riportati l'andamento della pista e la configurazione della fune traente sia nelle condizioni di carico della linea più sfavorevoli sia nella condizione di fune scarica assoggettata alla massima tensione prevista in progetto;

5) i disegni di insieme dell'impianto;

6) i disegni delle strutture murarie e metalliche sia delle stazioni che della linea, fondazioni comprese, dei dispositivi di traino e relativi attacchi, delle parti meccaniche dell'impianto interessanti direttamente la sicurezza; tali disegni devono essere quotati e recare tutti gli elementi necessari per esprimere il giudizio sulla stabilità e sulla sicurezza;

7) lo schema del circuito di sicurezza e del circuito di comando con l'indicazione delle caratteristiche dei dispositivi di protezione;

*c*) la dichiarazione rilasciata dal Corpo delle foreste o dal Comune o da altra autorità competente o dal C.A.I. o dalla ENIT o dalla F.I.S.I. attestante che la zona interessata non è soggetta a valanghe;

*d*) le tariffe e gli orari;

*e*) l'indicazione della ditta costruttrice e i documenti attestanti la sua capacità tecnica;

*f*) ogni altro documento che il richiedente sia tenuto a produrre in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Tutti gli elaborati tecnici e la relazione devono essere firmati dal richiedente la concessione e dall'ingegnere progettista il quale deve risultare abilitato all'esercizio della professione nella Repubblica.

Per gli impianti di 2ª categoria la documentazione di cui alla lettera *b*) può essere ridotta agli elementi previsti ai punti da 1) a 5), ai fini del solo riconoscimento degli organi principali dell'impianto e della relativa sicurezza.

Le domande di rinnovo della concessione stagionale di esercizio devono essere presentate all'autorità concedente corredate dalla seguente documentazione:

i documenti legali comprovanti la libera disponibilità, per la intera stagione, dei suoli interessati dall'impianto; tali documenti non sono necessari qualora sia ancora valida la dimostrazione di disponibilità presentata all'atto della domanda di prima concessione;

la dichiarazione del richiedente la concessione dalla quale risulti che nessuna modifica è stata apportata all'impianto il quale risponde pertanto in tutte le sue caratteristiche generali e nei particolari costruttivi al progetto approvato; nell'eventualità che siano state apportate varianti deve essere presentato il progetto aggiuntivo comprendente la documentazione tecnica di cui al punto *b*) limitata alle varianti medesime; inoltre deve essere indicato il nominativo della ditta che ha eseguito le eventuali modifiche connesse con tali varianti;

le tariffe e gli orari.

## NORME DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE

### Art. 4.

*Tracciato e profilo della linea.*

Il tracciato dell'impianto deve essere scelto in modo da non presentare pericoli per gli sciatori trasportati e deve essere convenientemente segnalato durante l'intero periodo di innevamento. In particolare qualora siano previsti tratti a fune bassa, nei quali non risulti materialmente impedito agli sciatori transitanti nella zona di intersecare l'impianto, lungo il percorso, in corrispondenza di tali tratti, da uno o da entrambi i lati in relazione all'accessibilità del terreno, debbono essere opportunamente disposte bandierine di segnalazione o altri dispositivi idonei, accompagnati da cartelli monitori. Analoghe precauzioni devono essere adottate, quando si impiegano funi apposite per il ritorno dei traini, nei tratti in cui questi presentano un franco minimo dal suolo inferiore a m. 2,50.

Nell'eventualità di tracciato non rettilineo dell'impianto o della fune, se la deviazione avviene su rulliera l'angolo massimo per ciascun sostegno non può superare 1°; se la deviazione avviene su pulegge, queste devono avere diametro tale da contenere l'accelerazione centripeta della fune in 10 m/sec² e la pista deve presentare ampi raccordi che consentano l'agevole iscrizione in curva dello sciatore. In questo ultimo caso almeno uno dei ritti di sostegno della puleggia di deviazione deve trovarsi all'interno della curva al fine di trattenere la fune traente nell'eventualità di scarrucolamento. Agli effetti dei franchi laterali e dei dispositivi di guida e di raccòlta della fune si applicano le disposizioni previste per le stazioni.

La pista (zona praticabile da sciatori in ogni eventualità), la quale comprende la traccia battuta (che costituisce guida per lo sciatore), deve avere larghezza sufficiente in relazione al numero degli sciatori affiancati, alla velocità di marcia, alle asperità del terreno circostante, alla lunghezza ed al tipo dei dispositivi di traino. Tale larghezza lungo tutto il percorso non deve comunque essere inferiore a 2 metri quando si impiegano dispositivi di traino monoposto; questo minimo deve essere aumentato di un metro per ogni ulteriore sciatore affiancato e deve essere mantenuto per tutta la lunghezza del percorso, ivi compresi i tratti in trincea, in rilevato e quelli in corrispondenza dei sostegni. In corrispondenza dei sostegni, inoltre, i bordi della pista devono essere delimitati da un ciglio a scarpa.

La pendenza trasversale della pista non deve superare il 10%.

Il profilo della pista deve essere il più possibile regolare, con livellette opportunamente raccordate allo scopo di evitare cuspidi e cunette eccessivamente accentuate; eventuali contropendenze devono essere preannunziate con idonei car-

telli segnalatori. Le contropendenze però non sono ammesse negli impianti sui quali si impieghino dispositivi di traino del tipo a contrasto.

La pendenza longitudinale della pista di norma non può superare l'80%; si possono ammettere brevissimi tratti con pendenza maggiore, ma non superiore al 100%.

Il profilo della pista e la configurazione della fune devono essere reciprocamente adattati mediante la opportuna distribuzione dei sostegni e la necessaria sistemazione del profilo del terreno, in modo che pista e fune mantengano andamento per quanto possibile simile nelle diverse condizioni di carico della linea. Saranno da evitare, nel ramo in salita, campate singole di lunghezza troppo elevata che, in relazione alle caratteristiche dell'impianto possano dar luogo ad inconvenienti per formazione di oscillazioni eccessive in caso di sgancio in linea di sciatori. Inoltre l'angolo che la funicella dell'apparecchio di traino può assumere rispetto alla verticale, nelle condizioni di carico della linea più sfavorevoli, non deve essere inferiore a 20°.

Tale condizione viene verificata sperimentalmente.

Quando i tratti di terreno adiacenti alla pista, data la pendenza, la natura o la vegetazione, costituiscono un pericolo per lo sciatore caduto e uscito fuori pista, devono essere previste opere permanenti che limitino, per quanto possibile, la velocità e la lunghezza di caduta.

Art. 5.

*Funi.*

Le funi traenti debbono essere di acciaio, del tipo flessibile a trefoli.

In impianti con pendenza massima della pista non superiore al 30%, con profilo senza sostegni di linea e con velocità di marcia non superiore a 1.5 m/sec. è ammesso l'impiego di funi traenti composte di fibre tessili (vegetali o sintetiche) aventi adeguate caratteristiche e purchè di diametro non inferiore a 12 millimetri.

La tensione della fune traente deve essere determinata da un contrappeso. Si può derogare da questa disposizione negli impianti di 2ª categoria; in tali casi è necessario sia installato un dispositivo semplice e sicuro che indichi al personale quando la tensione raggiunta nella fune supera il massimo valore ammesso.

Le funi tenditrici e di regolazione devono essere in acciaio, flessibili, a trefoli, con esclusione di quei tipi di fune in cui, per effetto dei passaggi ripetuti sulle pulegge di deviazione, i fili dei diversi strati del manto abbiano spiccata tendenza a logorarsi per strisciamento reciproco.

Le funi di ancoraggio, in quanto sopportano direttamente lo sforzo dell'anello di trazione, devono avere le stesse caratteristiche stabilite per la fune traente e per le funi tenditrici e di regolazione.

I conduttori aerei del circuito telefonico e di quello di sicurezza e segnalazione, come pure le eventuali funi per il ritorno dei dispositivi di traino alla stazione a valle, devono essere del tipo a trefoli, preferibilmente di acciaio zincato. E' ammesso l'impiego di funicelle di altro tipo o di semplici fili di acciaio se tra il piano verticale contenente dette funicelle e il piano verticale contenente il ramo in salita della fune traente sussiste una distanza non inferiore a 5 metri.

Le funicelle dei dispositivi di traino, qualora siano destinate ad avvolgersi sui tamburi di recupero, devono essere di acciaio, del tipo flessibile a trefoli.

Tutte le funi traenti se in acciaio e tutte le funi ausiliarie che sopportano direttamente il tiro dell'anello trattivo prima di essere collocate in opera devono essere sottoposte al collaudo mediante le verifiche e prove di cui all'allegato *A* delle presenti norme. Dette verifiche e prove devono fornire gli elementi per il giudizio per l'accettazione di ciascuna fune.

Per le funi traenti di fibre tessili, per i conduttori dei circuiti telefonico e di sicurezza e segnalazione, per le funicelle dei dispositivi di traino nonchè per i controventi devono essere documentate dal fabbricante le caratteristiche principali delle funi e deve essere dichiarato il loro carico di rottura minimo per trazione. Le stesse devono soddisfare alle norme UNI vigenti (UNI 2635 e UNI 2636).

Le funi di trazione devono costituire un anello chiuso ed essere giuntate mediante impalmatura, da eseguirsi ad opera di personale specializzato appartenente a ditte fabbricanti di funi o costruttrici di impianti scioviari oppure riconosciuto idoneo dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le operazioni devono essere svolte con le modalità previste per le impalmature delle funi portanti-traenti degli impianti in servizio pubblico ed alla presenza del direttore dei lavori o, per impianti già in esercizio del capo dell'esercizio. Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale.

Art. 6.

*Attacchi di estremità.*

Gli attacchi di estremità delle funi devono essere del tipo ad attrito su tamburo o del tipo a radancia.

Le radancie devono avere raggio di curvatura minimo, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a 3 volte il diametro della fune stessa.

Le pulegge di compensazione ed i tamburi su cui si avvolgono le funi di regolazione o di ancoraggio devono avere diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a 15 volte quello della fune medesima; tale limite può essere ridotto a 11 volte quando il grado di sicurezza della fune nuova non è minore di 6.

L'avvolgimento delle funi sui tamburi deve essere realizzato con almeno tre spire complete; il capo libero deve essere vincolato con idoneo sistema di attacco di sicurezza.

L'impiego di morsetti è consentito solo per la realizzazione di attacchi a radancia o simili; i morsetti debbono essere in numero tale che un terzo di essi, con arrotondamento all'intero superiore, riesca ad impedire lo scorrimento.

Non è ammesso l'impiego di teste fuse.

Art. 7.

*Sicurezza delle funi.*

Il grado di sicurezza per funi nuove deve essere non minore di 5 per funi traenti, tenditrici, di regolazione ed ausiliarie che sopportano direttamente il tiro dell'anello di trazione, allorquando la tensione di questo ultimo è determinata da un contrappeso; nel caso in cui non sia previsto il contrappeso, l'analogo grado di sicurezza deve essere non minore di 6.

Tale grado di sicurezza viene valutato convenzionalmente come rapporto tra il carico somma della fune (vedere allegato *A*, art. 3, punto *b*) e la tensione nel tratto più sollecitato; qualora si tratti di fune composta di fibre tessili, in luogo del carico somma viene considerato il carico minimo di rottura dichiarato dal fabbricante della fune e il carico di sicurezza viene elevato a 10.

Nel calcolo della tensione di lavoro della traente l'impianto si considera in moto di regime; le condizioni reali vengono convenzionalmente assimilate a quelle di un impianto fittizio avente, agli effetti dell'azione direttamente esercitata dalla fune traente, i carichi ad essa applicati uniformemente distribuiti lungo la medesima e, ai fini della determinazione dello sforzo di trazione indetto dal massimo numero di sciatori ammessi in traino, pendenza costante pari a quella media dell'impianto reale e profilo della pista parallelo a quello della fune; inoltre, nella determinazione delle resistenze al moto offerta dai rulli di linea si assume un valore convenzionale di kg. 3 per rullo. Per quanto concerne peso convenzionale dello sciatore e coefficiente di attrito sulla neve, valgono le disposizioni dell'art. 21.

Nel calcolo del grado di sicurezza delle funi tenditrici e delle funi di regolazione o delle funi ausiliarie anzidette, la riduzione di resistenza dovuta all'avvolgimento delle medesime sulle pulegge di compensazione o sui tamburi, è fissata convenzionalmente al 15% o al 20% del carico somma secondo che il rapporto tra diametro della puleggia o del tamburo e diametro della fune sia di 15 o di 11; analoga riduzione del 20% deve essere apportata quando a tali funi sono applicati morsetti di serraggio.

Per le funi telefoniche si applicano i gradi di sicurezza e le modalità di calcolo previsti per i conduttori del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, contenente le norme per l'esecuzione delle linee elettriche esterne. Il direttore dei lavori deve rilasciare apposita dichiarazione dell'avvenuta ottemperanza a tali norme.

Le funi metalliche devono essere tolte dal servizio sia quando venga riscontrato su una lunghezza di fune pari a

4 passi del filo nel trefolo cordato un numero di fili rotti visibili pari a 1/10 del numero totale dei fili costituenti la fune, sia quando venga riscontrato, su una lunghezza di fune pari a 20 passi del filo nel trefolo cordato, un numero di fili rotti pari a 3/10 del numero totale dei fili costituenti la fune.

Inoltre le funi devono essere tolte d'opera, indipendentemente da quanto disposto al precedente capoverso, quando dall'esame a vista risultino degradazioni tali (quali irregolarità evidenti di cordatura, fili allentati, corrosioni, eccessive riduzioni di diametro, rapido progredire delle rotture dei fili, ecc.) da destare dubbi sull'efficienza della fune.

Art. 8.

*Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice.*

L'aderenza per evitare lo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice si intende assicurata quando è soddisfatta la relazione $\frac{T}{t} \leq e^{fa}$, dove

$\frac{T}{t}$ è il rapporto tra la tensione all'ingresso e la tensione all'uscita della puleggia motrice nelle condizioni più sfavorevoli;

$e$ è la base dei logaritmi naturali,

$a$ è l'angolo, espresso in radianti, di avvolgimento della fune traente sulla puleggia motrice;

è il coefficiente di attrito tra fune e gola della puleggia che convenzionalmente si assume pari a 0,12 per gole guarnite di legno, cuoio, corda di canapa o altro materiale analogo e a 0,25 per gole guarnite di gomma vulcanizzata o telata o di altro materiale a coefficiente effettivo superiore.

Si tiene conto convenzionalmente dell'influenza sulle tensioni $T$ e $t$ provocata dall'accelerazione all'avviamento considerato l'impianto a regime ed assumendo un coefficiente di attrito tra sci e neve pari a 0,20.

Art. 9.

*Velocità e intervallo minimo tra i dispositivi di traino.*

La velocità massima di esercizio non deve di norma superare i 2,5 m/sec; valori superiori a tale limite e fino a 4 m/sec possono essere autorizzati per i soli impianti di 1ª categoria e in relazione alle condizioni della pista ed al sistema di traino (ad esempio per impianti con dispositivi di traino ad azione progressiva).

L'equidistanza minima $e$ in metri fra due dispositivi di traino consecutivi, se $v$ indica la velocità di esercizio in m/sec, è determinata dalla relazione: $e = 6\ v$ per traini monoposto ed $e = 10\ v$ per traini biposto. Tale equidistanza non deve comunque risultare inferiore alla lunghezza del traino e relativa funicella completamente estratta, nè discendere al disotto di m 10 e m 20 secondo che trattisi di traini monoposto o biposto.

Art. 10.

*Franchi.*

In linea nessuna interferenza deve manifestarsi tra i dispositivi di traino vuoti dei due rami anche nell'eventualità che gli elementi rigidi di detti dispositivi ruotino verso l'interno ciascuno di un angolo di 20°, misurato rispetto alla verticale.

Lungo tutta la linea, e quindi anche in corrispondenza dei sostegni, deve essere assicurata per il transito dello sciatore una sagoma libera, riferita agli ostacoli fissi dell'impianto, che abbia una altezza di m. 2,2 e una larghezza pari a quella minima prescritta per la pista. Tale sagoma libera minima deve essere assicurata in tutte le prevedibili condizioni di innevamento.

In corrispondenza dei sostegni le cui strutture intersechino la sagoma libera in una qualsiasi prevedibile condizione di innevamento, devono essere poste in opera apposite guide permanenti a parete piena che costringano lo sciatore ad impegnare la pista con traiettoria prestabilita evitandogli urti contro i rulli.

Il franco laterale tra gli elementi rigidi dei dispositivi di traino e gli ostacoli fissi della linea (eventuali guide escluse) deve essere tale che nessuna parte dei dispositivi stessi, anche se ruotati trasversalmente di 20° rispetto alla verticale, venga a contatto con detti ostacoli. Nelle stazioni l'analogo franco deve essere tale da garantire, per una altezza di m. 2 dal pavimento, un margine di cm. 40 tra gli elementi rigidi dei dispositivi di traino nella posizione di massimo sbandamento e gli ostacoli fissi. Detto sbandamento può essere limitato da dispositivo di sicura efficacia.

La distanza della sagoma libera dagli ostacoli fissi non appartenenti all'impianto, misurata in ogni direzione, deve essere non inferiore a m. 0,50. Tale distanza, nel caso di fabbricati, viene elevata a m. 3.

Art. 11.

*Pronto soccorso.*

Negli impianti che sorgono in località ove non esiste una organizzazione permanente di personale e di mezzi per il pronto soccorso di sciatori infortunati, deve essere predisposta l'attrezzatura necessaria (cassetta di medicazione, ajka, ecc.) e devono essere presi accordi permanenti che consentano di reperire facilmente il personale da impiegare per il primo soccorso.

Art. 12.

*Attraversamenti.*

Non sono ammessi attraversamenti a livello della pista della sciovia con piste da sci normalmente praticate, con mulattiere e strade pubbliche o private aperte al traffico invernale e con sedi di qualsiasi impianto di trasporto.

Negli attraversamenti con funivie il franco minimo tra il bordo inferiore del veicolo nelle condizioni di carico della linea funiviaria più sfavorevole e la posizione della fune traente della sciovia nelle condizioni di carico di questa più sfavorevoli deve essere di m. 3 per le monofuni e di m. 5 per le bifuni.

L'attraversamento con teleferiche o palorci, destinati al trasporto di merci, può ammettersi solo alle condizioni che la sciovia, in corrispondenza dell'attraversamento, sia protetta mediante robusto riparo atto a sopportare la caduta dei carichi sovrastanti, oppure che l'esercizio dell'impianto venga sospeso nei periodi di funzionamento della sciovia.

Gli attraversamenti elettrici devono soddisfare alle disposizioni di legge in vigore per le funicolari terrestri, con l'avvertenza che l'altezza minima dei conduttori deve essere riferita anche alla fune traente di ritorno. La distanza di rispetto per i sostegni va riferita al bordo della pista o alle opere facenti parte dell'impianto e l'angolo di incrocio non può discendere al disotto di 30°, riducibili a 15° soltanto per elettrodotti con tensione superiore a 30 KV e carico di rottura del conduttore di energia non inferiore a 3500 kg. L'attraversamento elettrico sussiste quando la proiezione verticale di uno almeno dei conduttori della linea elettrica, nell'ipotesi di temperatura prevista dalle citate disposizioni e con un piano della catenaria supposto inclinato di 30° sulla verticale, interseca la pista della sciovia o le opere a questa appartenenti, e semprechè non vi sia interposta una protezione atta, per il suo dimensionamento ed estensione, a raccogliere i conduttori eventualmente caduti.

Art. 13.

*Disposizioni comuni alle stazioni.*

Qualora la fune traente sia di acciaio le pulegge su cui essa si avvolge devono avere la gola rivestita di materiale cedevole atto a proteggere la fune ed anche, dove occorra, a migliorare l'aderenza. Il diametro delle pulegge, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, deve essere non inferiore a 80 volte il diametro della fune medesima e a 800 volte il diametro dei fili che la compongono esclusi quelli di anima; inoltre l'accelerazione centripeta deve risultare non superiore a 10 m/sec².

Qualora la traente sia costituita da funi composte di fibre tessili, le pulegge devono avere un diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a 30 volte il diametro della fune medesima.

Devono essere adottati dispositivi atti ad eliminare la neve od il ghiaccio dalle pulegge.

Le piste per la partenza o per l'arrivo degli sciatori e le aree adiacenti facenti parte dei piazzali devono essere

praticamente orizzontali e di lunghezza adeguata in relazione anche alla velocità ed al tipo dei traini. I piazzali delle stazioni ed i tratti di pista in cui avvengono le operazioni di attacco e distacco degli sciatori devono essere sistemati in maniera che il traffico si svolga unicamente lungo gli itinerari prestabiliti; inoltre, alla stazione a valle, lo accesso degli sciatori al punto di partenza deve essere regolato in maniera che essi si susseguano sulla pista nel numero corrispondente alla capacità di ciascun traino.

Per gli impianti a moto continuo e collegamento permanente dei traini alla fune traente, lo spazio libero tra punto di distacco dello sciatore e l'ingresso della fune sui rulli guidafune di stazione o sulla puleggia di stazione, deve essere tale da garantire che l'arganello recuperatore abbia riavvolto completamente la funicella. Tale prescrizione non si applica se la puleggia è sopportata da una struttura sovrastante e non esistono nelle adiacenze ostacoli contro i quali possano impigliarsi la funicella e gli altri elementi del dispositivo di traino.

Negli impianti a moto continuo la larghezza del piazzale deve essere pari ad almeno 3 metri, quando si impieghino dispositivi monoposto; un aumento di 1 metro per ogni ulteriore sciatore affiancato è richiesto per i dispositivi pluriposto.

Alla stazione a monte l'altezza della fune dal piano della pista deve essere tale da assicurare che il contorno inferiore degli elementi rigidi dei traini muniti di recuperatori corra ad una altezza della pista non inferiore a 2 metri. Inoltre il punto di distacco deve essere chiaramente indicato e il transito dello sciatore oltre il termine della pista deve essere reso materialmente impossibile mediante muretto di neve efficacemente segnalato.

Nelle stazioni presidiate deve trovarsi un comando di arresto dell'impianto da potersi manovrare prontamente dal personale.

Il presenziamento è obbligatorio per ambedue le stazioni. Per gli impianti di 1ª categoria è ammesso che le stazioni di semplice rinvio non siano presidiate semprechè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) esistano dispositivi di sicurezza (quali ad esempio quelli di fine corsa) che arrestino automaticamente la marcia dell'impianto nell'eventualità che, all'arrivo, lo sciatore non abbia potuto disimpegnarsi dal dispositivo di traino;

*b*) siano state adottate opportune soluzioni costruttive (quali ad esempio la puleggia sospesa avente un congruo franco verticale rispetto al piano della pista in stazione) che garantiscano l'incolumità dello sciatore nell'eventualità che all'arrivo egli non abbia potuto disimpegnarsi dal dispositivo di traino;

*c*) sia stata realizzata una protezione continua lungo tutto il percorso in stazione, atta ad evitare l'impigliarsi dei traini eventualmente non recuperati,

*d*) esista un dispositivo di sicurezza che arresti automaticamente la marcia dell'impianto nella eventualità che un traino esca dalla stazione senza che la funicella sia stata completamente recuperata.

Per gli impianti di 2ª categoria è ammesso che le stazioni di semplice rinvio non siano presidiate semprechè sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto *a*).

Punti di distacco dislocati lungo la linea sono ammessi a condizione che il posto sia presidiato e che siano osservate, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni riguardanti le stazioni.

Tutte le pulegge di stazione sulle quali si avvolge la fune traente devono essere munite di dispositivi destinati a raccogliere la fune eventualmente fuoruscita dalla gola; lo imbocco della fune sulle pulegge deve essere guidato da appositi rulli verticali.

Art. 14.

*Stazione motrice.*

Le parti del macchinario, il banco di manovra e gli altri apparecchi di comando e controllo che potrebbero essere danneggiati od ostacolati nel funzionamento dagli agenti atmosferici devono essere racchiusi in apposito locale o, comunque, protetti in modo da risultare riparati da detti agenti; inoltre, devono essere resi inaccessibili al pubblico quegli organi o dispositivi pericolosi per il pubblico stesso o interessanti la sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Il motore dell'impianto deve essere di norma elettrico. La potenza motrice deve essere tale da assicurare l'avviamento dell'impianto con il massimo numero di sciatori previsti in traino. A tal fine la potenza va calcolata adottando come sforzo motore quello risultante dalla verifica dell'aderenza di cui all'art. 8 e come velocità quella di regime.

La potenza di targa del motore elettrico deve risultare non inferiore a 7/10 quella di spunto, calcolata secondo quanto indicato nel precedente comma.

E' ammesso l'impiego di motori termici purchè di coppia e potenza largamente sufficienti allo svolgimento del servizio.

I motori elettrici devono essere dotati di un telesalvamotore ad azione istantanea, convenientemente tarato, atto ad interrompere automaticamente l'alimentazione per valori di corrente superiore del 20% agli assorbimenti massimi richiesti a regime, nelle condizioni di carico della linea e di neve più sfavorevoli; tale dispositivo deve potersi escludere manualmente od automaticamente durante la sola fase di avviamento, e deve esserne garantito il funzionamento durante la marcia di regime.

Negli impianti con motore elettrico, l'argano motore deve essere dotato di un freno a comando elettromagnetico funzionante per mancanza di corrente; negli impianti di 2ª categoria detto freno può essere sostituito da un dispositivo meccanico che impedisca la retromarcia. Negli impianti con motore termico, tali dispositivi possono essere omessi qualora venga verificato praticamente che il motore spento è sufficiente sia ad arrestare rapidamente il moto con l'impianto scarico, sia ad impedire la retromarcia con impianto a pieno carico.

Gli impianti con movimento a va e vieni devono essere sempre muniti di motore elettrico e di freno a comando elettromagnetico; quest'ultimo deve intervenire sia a comando del personale di stazione sia per l'intervento automatico di opportuni dispositivi di fine corsa, robusti e di sicuro funzionamento, da installare in ambedue le stazioni.

Art. 15.

*Dispositivi di tensione.*

I dispositivi di tensione devono essere realizzati impiegando strutture e materiali che ne garantiscano nel tempo l'efficienza.

Le pulegge di deviazione e le ruote della slitta devono essere montate su cuscinetti a rotolamento, allo scopo di assicurare una sufficiente sensibilità alle variazioni di sforzo, che dovrà essere periodicamente verificata.

I dispositivi di tensione devono essere protetti dalle precipitazioni atmosferiche e dall'accumulo di neve, in maniera che risulti permanentemente assicurato il libero spostamento delle parti mobili per tutta l'escursione massima prevista del contrappeso. Questo deve essere costituito da uno o più elementi di materiale compatto sistemati in modo da impedirne la manomissione.

La corsa libera del contrappeso deve essere commisurata alla escursione prevedibile della slitta in relazione alle variazioni del carico in linea ed a quelle prevedibili della temperatura nel corso della stagione.

E' ammessa l'interposizione di un paranco di regolazione tra slitta e contrappeso. Le rotaie sui cui corre la slitta devono essere munite di robusti arresti di fine corsa.

I rapporti fra il diametro delle pulegge di deviazione delle funi tenditrici e di regolazione misurato in corrispondenza dell'asse della fune ed il diametro di questa e dei fili che la compongono non devono essere minori di 40 e 400 volte.

Art. 16.

*Gradi di sicurezze delle strutture portanti.*

Per grado di sicurezza si intende il rapporto tra il carico di rottura del materiale di cui trattasi e la massima tensione indotta nel materiale stesso dalle forze applicate nelle condizioni più sfavorevoli, tenuto anche conto, quando il caso lo richieda, dell'azione del vento, convenzionalmente previsto durante il servizio, e delle variazioni di temperatura.

Le strutture dei sostegni e delle stazioni devono presentare un grado di sicurezza non minore di 4 con impianto in servizio. Deve inoltre aversi cura che durante il funzionamento non si manifestino deformazioni o vibrazioni disturbanti.

Le strutture di forza e i singoli elementi degli organi meccanici, in movimento, compresi gli alberi, gli assi, i perni, le rulliere, le pulegge, le varie parti dei meccanismi dei freni, ecc., esclusi i dispositivi di traino, debbono avere un grado di sicurezza non minore di 5 con l'impianto in servizio.

Per i pezzi soggetti a sollecitazioni ripetute si deve tener conto dell'effetto di fatica.

L'impiego di materiale di fusione per la realizzazione delle strutture resistenti di qualsiasi parte dell'impianto non è consentito, salvo che per le pulegge, i rulli e le carcasse dei riduttori e a condizione che i getti in ghisa presentino caratteristiche non inferiori a quelle stabilite per la qualità G 22 UNI 668, e che i getti in acciaio siano stati sottoposti a ricottura al disotto dell'intervallo critico al fine di eliminare le tensioni interne.

Art. 17.

*Stabilità allo scorrimento e al rovesciamento delle strutture portanti.*

Il grado di stabilità allo scorrimento ed al rovesciamento dei sostegni delle strutture portanti delle stazioni, poggiati e ancastrati a fondazioni, deve essere non minore di 1,5 nelle condizioni più sfavorevoli, con impianto in servizio. Nel calcolo del momento stabilizzante deve tenersi conto solo del peso delle strutture stesse. Non si tiene conto del contributo alla stabilità fornito dal terreno circostante le fondazioni; salvo che si tratti di roccia compatta nel qual caso si giudica volta per volta.

Art. 18.

*Azione del vento.*

L'azione esercitata dal vento sulle varie strutture durante il servizio si calcola convenzionalmente moltiplicando l'area della sezione maestra esposta al vento per una pressione dinamica di 30 $kg/m_2$ e per un coefficiente adimensionale pari a:

1,1 per le funi;

1 per i sostegni a sezione circolare;

1.3 per i sostegni a parete piena a sezione non circolare;

2,8 per sostegni a struttura reticolare, calcolando come superficie resistente solo la parte piena della parete esposta al vento;

1,6 per le rulliere.

Per i dispositivi di traino degli impianti a fune alta, siano essi costituiti semplicemente da aste rigide metalliche o comprendano anche apparecchi per il recupero delle funicelle, la resistenza offerta al vento si valuta convenzionalmente, per ciascun dispositivo di traino, in kg. 5 da distribuire uniformemente lungo la fune traente.

Per i dispositivi di traino degli impianti a fune bassa si prescinde dalla resistenza al vento offerta dai medesimi.

Art. 19.

*Costruzione dei sostegni dell'impianto.*

I sostegni di linea devono essere fissati al terreno mediante fondazioni idonee. Per i sostegni di legno, la parte in fondazione deve essere protetta contro i parassiti ed il marcimento mediante efficaci trattamenti chimici preservanti. Per gli impianti di 2ª categoria è ammesso in taluni casi il collocamento dei sostegni direttamente nel terreno senza interposizione di fondazioni.

Tutte le strutture metalliche devono essere protette dalle corrosioni.

In corrispondenza dei sostegni a traliccio devono essere sistemate apposite guide a invito, di sufficiente altezza rispetto alla pista, che impediscano allo sciatore eventualmente caduto di impigliarsi nel sostegno.

Per i soli impianti di 2ª categoria possono ammettersi controventi; questi devono essere segnalati mediante bandierine a vivaci colori.

I sostegni devono essere numerati progressivamente, partendo dalla stazione a valle, in caratteri chiaramente visibili.

Art. 20.

*Rulli e rulliere.*

Negli impianti di 1ª categoria la fune traente non deve abbandonare i sostegni anche nell'eventualità che su di essa si eserciti, nel caso di sostegni di appoggio, una spinta diretta verso l'alto pari a kg. 60 per ciascun rullo isolato ed a 5 (10-$n$) kg. per ciascuno degli $n$ rulli facenti parte di rulliere parzialmente o totalmente bilanciate, con un minimo di kg. 20, e, nel caso di sostegni di ritenuta, una spinta complessiva, diretta verso il basso, di almeno kg. 80.

Nei relativi calcoli di verifica si considerano convenzionalmente, per il ramo ascendente, ambedue le condizioni limite di ramo completamente scarico e ramo carico con le ipotesi convenzionali semplificative di cui all'art. 7, assumendo come altezza della fune dalla pista quella media approssimata dell'impianto. La verifica delle pressioni sui sostegni di ritenuta può essere effettuata sperimentalmente sull'impianto.

Negli impianti di 1ª categoria il diametro dei rulli sui quali corre la traente, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, deve essere almeno pari a 12 volte il diametro della fune stessa. L'angolo di deviazione della fune su ogni rullo deve essere non maggiore di 6°. In rulli isolati o facenti parte di batterie non bilanciate, l'angolo massimo sopra indicato può essere elevato a 15° semprechè il rapporto diametro rullo-diametro fune non scenda al disotto di 40.

Tutti i rulli devono essere montati su cuscinetti a rotolamento e devono essere di norma guarniti di materiale cedevole; essi inoltre devono essere muniti di bordi metallici di conveniente profilatura onde migliorare la stabilità di appoggio delle funi. La profondità di gola viene espressa, convenzionalmente, dalla differenza tra il raggio del bordino metallico più basso e il raggio messimo dell'anello concavo costituente la guarnizione. Per gli impianti di 1ª categoria tale profondità deve essere pari almeno a 0,8 volte il diametro della fune se trattasi di rulliera oscillante trasversalmente e a 1,2 volte se trattasi di rulliera non oscillante trasversalmente; valori inferiori di profondità possono essere ammessi a condizione però che siano istallati in corrispondenza delle rulliere dispositivi efficaci di raccolta della fune e di arresto automatico dell'impianto nell'eventualità di scarrucolamento della traente.

Quando il dispositivo di traino, per le sue caratteristiche di impiego, deve impegnare i rulli con una inclinazione laterale, misurata rispetto alla verticale, inferiore a 12°, occorre prevedere sulle rulliere una guida che assicuri la corretta posizione di detto dispositivo al passaggio sul rullo.

Art. 21.

*Dispositivi di traino*

Sono ordinariamente composti di tre parti: attacco alla fune traente; collegamento intermedio, o rigido o deformabile; attacco per lo sciatore. La prima parte è costituita o da un morsetto permanentemente fissato alla fune o da un organo a contrasto a attacco temporaneo. La seconda parte è costituita da una funicella (avvolta, oppure no, attorno ad un tamburo, con svariati sistemi di avvolgimento e svolgimento, ad azione costante o progressiva) o da un tubo a cannocchiale, con molle o altri organi elastici, o da altri dispositivi equivalenti. La terza parte è costituita da una impugnatura e da un piccolo sedile o a piattello o a squadra o simile.

Qualcuna o tutte le parti suddistinte possono mancare od essere riunite.

I dispositivi di traino, sia ad un posto che a più posti, devono essere realizzati in maniera da offrire allo sciatore un appoggio comodo e sicuro ed un assetto corretto durante tutta la marcia e devono consentire l'immediato e facile disimpegno dello sciatore dal dispositivo stesso non soltanto alla stazione a monte ma anche in linea in caso di caduta.

Per i traini pluriposto le condizioni anzidette devono essere soddisfatte anche quando sono utilizzati da un solo sciatore.

L'oscillazione longitudinale della parte rigida dei dispositivi di traino deve essere minore di 180°.

I dispositivi di traino ad azione progressiva devono disporre di un recuperatore ad effetto rapido per il pronto riavvolgimento della funicella di traino; detti dispositivi devono essere realizzati in modo da evitare che l'attacco per lo sciatore possa accavallarsi sulla traente durante la fase di recupero.

I dispositivi a traino con collegamento permanente alla fune devono essere dotati di un congegno recuperatore che riporti la parte inferiore dell'elemento rigido ad un'altezza dalla pista in linea non inferiore a m. 2,50.

Agli effetti dei calcoli di verifica di condurre in applicazione delle presenti norme il peso di ciascuno sciatore deve essere previsto di kg. 80; il coefficiente di attrito tra sci e neve deve essere valutato convenzionalmente pari a 0,12.

Art. 22.

*Dispositivi di collegamento dei traini alla fune di trazione.*

I dispositivi dei collegamenti dei traini alla fune traente possono essere a collegamento permanente o temporaneo, a serraggio oppure a contrasto.

Essi devono essere di forma e dimensioni tali da garantire che il passaggio sui rulli di linea e, quando il caso lo richieda, sulle pulegge motrici o di rinvio avvenga con sicurezza e facilità e ciò anche quando il dispositivo di traino sia deviato trasversalmente dalla posizione normale di almeno 12° o dell'angolo consentito dalle guide o da dispositivi equivalenti. Le ganasce devono presentare alle loro estremità inviti che riducano per quanto possibile il tormento della fune.

Gli attacchi alla fune traente devono presentare una resistenza allo scorrimento da verificarsi sul posto, non inferiore a 2,5 volte la componente massima trasmessa alla fune secondo l'asse della medesima dal traino.

Per gli organi a contrasto devono essere adottati particolari accorgimenti costruttivi intesi a limitare l'usura della fune e ad evitare l'inserimento delle ganasce tra i trefoli.

Tali attacchi, qualora il collegamento alla fune sia temporaneo, devono essere realizzati in maniera che alle stazioni a monte il loro distacco dalla fune, non appena lo sciatore ha abbandonato il dispositivo di traino, avvenga con sicurezza e facilità.

Art. 23.

*Circuiti elettrici di linea per la sicurezza e le telecomunicazioni.*

Ogni impianto per il quale è richiesto il presenziamento permanente di ambedue le stazioni e l'installazione dei dispositivi per il comando dell'arresto automatico alle stazioni o in linea, deve essere dotato di un circuito elettrico di sicurezza funzionante a corrente di riposo che determini l'arresto dell'impianto anche nell'eventualità di corto circuito.

Per gli impianti di 2ª categoria con stazione motrice a valle il circuito elettrico di sicurezza per l'arresto dalla stazione a monte non è richiesto quando risulti assicurato in qualsiasi condizione atmosferica il collegamento mediante segnalazione acustica.

La tensione di alimentazione dei circuiti di sicurezza non deve essere superiore a 36 V per corrente continua, a 24 V per corrente alternata.

Gli impianti in cui ambedue le stazioni devono essere permanentemente presenziate devono essere provviste di un allacciamento telefonico che colleghi dette stazioni tra di loro.

Art. 24.

*Impianto di messa a terra elettrica.*

Tutte le parti metalliche dell'impianto devono essere collegate elettricamente a terra.

I dispersori, i conduttori e le relative giunzioni devono soddisfare le prescrizioni, in quanto applicabili, contenute nelle norme C.E.I.

I posti telefonici ed il posto di manovra devono essere muniti di pedana in legno destinata a migliorare l'isolamento elettrica.

CONCESSIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 25.

*Concessione.*

Il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione sentita, se del caso, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, decide circa l'approvazione del progetto e ne dà comunicazione all'ente concedente.

Quando l'impianto sia di tipo già autorizzato e non presenti innovazioni tecniche rilevanti l'approvazione del progetto è demandata all'Ispettorato compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione o Ufficio distaccato, il quale ne dà comunicazione all'autorità concedente.

Nei casi in cui la concessione deve essere rilasciata dal Ministero dei Trasporti, la decisione sull'accoglimento delle domande rimane di competenza dell'Ispetorato generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione qualora si tratti di concessione pluriennale, mentre è demandata agli Ispettorati compartimentali od Uffici distaccati quando si tratta di concessione stagionale.

Art. 26.

*Esecuzione dei lavori.*

Il rilascio da parte dell'autorità concedente, dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto è subordinato per la parte tecnica alle seguenti condizioni:

impianti di 1ª categoria: approvazione degli atti di progetto da parte del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione secondo le competenze dell'art. 25 delle presenti norme;

impianti di 2ª categoria: avvenuto inoltro del progetto da parte dell'autorità concedente all'Ispettorato compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione competente per territorio; a tal fine la ditta richiedente la concessione deve presentare apposita istanza in bollo diretta all'autorità concedente con la quale si impegna a far eseguire l'opera secondo il progetto presentato e a modificarla successivamente in conseguenza delle prescrizioni contenute nell'atto di approvazione, procedendo anche alla demolizione dell'opera qualora non possa farsi luogo all'approvazione tecnica del progetto; nella istanza devono essere indicate le caratteristiche generali dell'impianto in base alle quali si può assegnare lo stesso alla 2ª categoria.

La messa in opera delle funi dell'impianto non potrà peraltro essere effettuata senza che sia stato preventivamente rilasciato il nulla osta dell'Ispettorato compartimentale competente per territorio sulla base dei documenti di collaudo delle funi stesse.

Per tutti gli impianti, a qualsiasi categoria essi appartengano, la data di inizio dei lavori di costruzione deve essere comunicata, con anticipo di almeno 8 giorni, all'Ispettorato compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione o Ufficio staccato competente per territorio.

Nella stessa comunicazione devono essere indicati:

il nominativo del direttore dei lavori, il quale deve essere abilitato all'esercizio della professione di ingegnere nel territorio della Repubblica;

il nominativo dell'impresa cui è affidata la costruzione dell'opera, sia riguardo la parte muraria che le parti meccaniche;

gli estremi dell'autorizzazione all'inizio dei lavori dell'autorità concedente;

la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dei contributi di sorveglianza di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

I disegni esecutivi di tutte le parti dell'opera debbono essere dal costruttore tenuti a disposizione degli ingegneri dell'Ispetorato compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per le visite di controllo che potranno essere effettuate in fase di sorveglianza dei lavori. Tali visite di controllo non esonerano il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore dalle responsabilità a ciascuno di essi spettanti.

Durante il lavoro devono essere osservate le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro emanate dai competenti organi in applicazione delle leggi vigenti.

Art. 27.

*Visita di ricognizione e apertura all'esercizio*

Ultimata la costruzione dell'impianto il concessionario, mediante domanda su carta legale rivolta all'autorità concedente, richiede la visita di ricognizione.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori nella quale egli attesta che l'opera è completamente ultimata ed è stata eseguita a regola d'arte con l'osservanza delle presenti norme ed è in conformità del progetto approvato, precisando le eventuali lievi, giustificate varianti introdotte nel corso dei lavori. In tale dichiarazione deve altresì essere attestata la corrispondenza tra profilo previsto in progetto ed effettivo andamento del terreno.

Durante la visita di ricognizione, effettuata da apposita Commissione di cui deve far parte un ingegnere dell'Ispettorato compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione o Ufficio distaccato, competente per territorio, si deve accertare la rispondenza dell'opera al progetto approvato, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di approvazione, nonchè l'osservanza delle norme, concernenti la costruzione, contenute nelle presenti norme ed in funzionamento dell'impianto con tutte le necessarie garanzie di sicurezza.

Per assolvere tali compiti devono essere esaminati i documenti attestanti le caratteristiche dei materiali unificati e le modalità di costruzione, ed effettuate le necessarie verifiche e prove.

A tal fine è necessario che all'atto della visita siano stati predisposti mezzi adatti a compiere il percorso sia in salita che in discesa; in particolare per gli impianti di 1ª categoria, quando le caratteristiche costruttive lo permettano, deve essere disponibile un seggiolino sospeso alla fune traente.

A seguito dei risultati della visita di ricognizione, che saranno verbalizzati, la Commissione comunica le proprie conclusioni, in merito all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio. Le conclusioni se favorevoli, possono essere subordinate alla osservanza di determinate prescrizioni riguardanti l'impianto (modifiche o miglioramenti da introdurre) o l'esercizio.

Tenuto conto delle conclusioni della visita di ricognizione, l'autorità cui compete la vigilanza tecnica può rilasciare il nulla osta per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio; dopo ciò l'autorità concedente può autorizzare tale apertura dell'impianto al pubblico esercizio dandone contemporanea comunicazione alla suddetta autorità di vigilanza.

Chiunque apra al pubblico esercizio un impianto per il quale non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione è passibile delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice penale, e ciò indipendentemente dalle altre applicabili dall'autorità concedente, semprechè, in relazione all'accertamento di deficienze degli organi dell'impianto ai fini della sicurezza degli utenti, non si ravvisano gli estremi per l'applicazione dell'art. 432 del Codice penale.

## NORME DI ESERCIZIO

### Art. 28.

*Regolamento di esercizio.*

L'esercizio dell'impianto deve svolgersi con le modalità indicate in apposito regolamento proposto dall'esercente dell'impianto stesso, ed approvato dal Ministero dei trasporti - Ispettorato compartimentale od Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Il regolamento deve essere redatto secondo particolari schemi-tipo predisposti dal Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione — tenendo conto di tutte quelle prescrizioni che sia necessario osservare, onde meglio garantire la sicurezza e regolarità del pubblico servizio.

Il regolamento deve contenere disposizioni riguardanti il personale (ordinamento, mansioni ed obblighi, comportamento in servizio), il trasporto (modalità di effettuazione del servizio e manutenzione dell'impianto) ed i viaggiatori (obblighi, divieti, sanzioni) e deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale.

Il testo completo delle disposizioni concernenti i viaggiatori deve essere esposto al pubblico per sua debita conoscenza.

### Art. 29.

*Personale.*

L'impianto deve essere provveduto del personale necessario per assicurare un regolare servizio. Esso deve quindi comprendere:

il capo dell'esercizio;

il macchinista;

l'agente addetto alla stazione di rinvio quando richiesto, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 13;

altri eventuali agenti, per riserva al macchinista e in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

Per gli impianti di 2ª categoria, previa domanda del concessionario, il Ministero dei trasporti, Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, può caso per caso, autorizzare il macchinista a svolgere le mansioni di capo dell'esercizio.

Il capo dell'esercizio deve essere un tecnico buon conoscitore dell'impianto e in grado di fare eseguire le proprie disposizioni. Durante l'esercizio deve risiedere sul posto. Egli è responsabile della manutenzione e dell'efficienza dell'impianto e della regolarità e sicurezza dell'esercizio. In particolare risponde dello stato delle funi, in merito alle quali deve rilasciare, all'inizio di ogni periodo di esercizio, apposita dichiarazione scritta all'Ispettorato compartimentale.

Il capo dell'esercizio è nominato dall'esercente previo benestare dell'Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione il quale, nel giudicare, tiene anche conto della documentazione esibita dalla persona proposta e dei risultati di eventuali prove pratiche intese ad accertarne l'idoneità fisica e tecnica.

Il benestare può essere revocato in qualsiasi momento qualora nel tempo vengano meno le suindicate condizioni di idoneità o a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione su proposta dell'Ispettorato compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Gli agenti dell'impianto devono essere riconosciuti idonei alle loro mansioni dal capo dell'esercizio il quale tra gli elementi di giudizio tiene conto del certificato medico; inoltre il macchinista deve dimostrare la propria idoneità superando apposito esame al quale può partecipare, ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, un tecnico dell'Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Tutto il personale deve godere della cittadinanza italiana.

I nominativi del personale, con le rispettive mansioni, devono essere comunicati all'Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Il concessionario deve essere assistito da un ingegnere abilitato ad esercitare la professione nel territorio dello Stato ed avere pratica di trasporti a fune.

Il suo nominativo deve essere comunicato all'Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, per il necessario benestare.

L'assistenza può essere anche svolta da un ingegnere della ditta costruttrice o di altra ditta egualmente specializzata.

### Art. 30.

*Modalità di esercizio.*

L'esercizio deve svolgersi con applicazione delle tariffe ed in conformità dell'orario approvati e con le modalità disposte dal regolamento di esercizio.

Il trasporto del pubblico nelle ore notturne non è ammesso, a meno che l'intera pista e i loro accessi non siano sufficientemente illuminati.

Di norma l'esercizio ha carattere stagionale. Perciò sotto la responsabilità del capo dell'esercizio, dopo la chiusura dell'esercizio deve provvedersi a tutti i lavori necessari alla buona conservazione degli impianti. Durante i periodi di inattività e prima della riapertura deve effettuarsi una accurata revisione degli impianti stessi onde accertarne la piena efficienza ed il buono stato di conservazione.

Nei periodi di esercizio, il funzionamento dell'impianto deve essere particolarmente seguito dal capo dell'esercizio e dagli agenti addetti, al fine di avere in ogni momento piena garanzia che tutti gli organi dell'impianto siano in ordine e tutto funzioni regolarmente. Devono essere adottati tempestivamente i provvedimenti necessari atti ad eliminare un cattivo funzionamento e difetti di complessi e di particolari che si fossero rivelati.

In particolare, deve provvedersi: alla buona conservazione della pista nevosa, sia nel suo profilo rispetto alla configurazione della fune sia in senso trasversale alla linea, in modo da garantire comunque il rispetto della sagoma libera prescritta, mantenendo in perfetta efficienza ove occorra, le guide di cui all'art. 10 destinate a costringere lo sciatore ad impegnare la pista con traiettoria prestabilita ed effettuando infine la battitura delle piste ogni qualvolta nevicate, raffiche di vento o cadute di sciatori rendano l'operazione necessaria; alla buona conservazione e visibilità dei cartelli monitori, delle bandierine di segnalazione, ecc.; alla costante disponibilità degli attrezzi di pronto soccorso.

Nessuna modifica anche temporanea può essere apportata dal personale al funzionamento degli organi dell'impianto se non sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dal capo dell'esercizio. Le modifiche temporanee devono essere notificate all'Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. Le modifiche permanenti devono essere preventivamente autorizzate dagli stessi uffici.

Durante il servizio, gli agenti debbono rimanere al posto loro assegnato, secondo quanto stabilito nel regolamento di

esercizio e debbono regolarsi sempre in modo da avegolare il servizio stesso. Qualora la stazione di rinvio non sia presenziata, il macchinista deve accertarsi periodicamente, nel corso della giornata, della permanenza delle condizioni di sicurezza della stazione di rinvio inviando sul posto persona di sua fiducia.

Il servizio deve essere sospeso, sotto la responsabilità del capo dell'esercizio, ogni qualvolta il vento raggiunge una intensità, o continua o a raffiche, per la quale l'esercizio, in relazione anche alle caratteristiche dell'impianto, diventa pericoloso. Il capo dell'esercizio dispone inoltre la sospensione del servizio se le condizioni atmosferiche sono tali da pregiudicare la sicurezza del funzionamento.

Ogni giorno, prima dell'inizio del servizio deve provvedersi ad una visita generale dell'impianto. In particolare deve essere verificato il regolare funzionamento degli apparecchi di tensione della fune. Il macchinista deve attentamente visitare i meccanismi della stazione motrice ed assicurarsi del perfetto funzionamento di tutti gli organi e in special modo dell'impianto di telecomunicazione e di sicurezza.

Inoltre, devono essere fatte una o più corse di prova sull'intero percorso, durante le quali si esegue l'ispezione della linea e della pista.

Alla ripresa del servizio, dopo sospensioni dovute ad avverse condizioni atmosferiche, devono essere fatte speciali corse o controlli, onde accertare le buonne condizioni dell'impianto e della pista.

Qualora l'Autorità di vigilanza accerti durante l'esercizio deficienze che riducano le condizioni di sicureza riscontrate all'atto della prima apertura dell'impianto al pubblico servizio, l'esercente è tenuto a ripristinare al più presto possibile le suddette condizioni, corrispondendo nel contempo la multa prevista nell'atto di concessione. Qualora le deficienze siano tali da costituire pregiudizio per l'incolumità del pubblico, l'esercizio dell'impianto è sospeso ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1938, n. 1696 e l'impianto è piombato, in modo da assicurare la riapertura al pubblico esercizio solo dopo che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza; anche in tale eventualità l'esercente è tenuto a corrispondere la multa prevista nell'atto di concessione.

Art. 31.

*Manutenzione dell'impianto.*

L'impianto deve essere periodicamente sottoposto a prove e verifiche onde accertare lo stato delle funi e degli organi, apparecchi, dispositivi ecc che interessano il funzionamento o la sicurezza.

In particolare, le prove e verifiche sono distinte in:

*a*) prove e verifiche giornaliere: sono quelle già indicate al capitolo precedente;

*b*) prove e verifiche settimanali: oltre alle prove e verifiche giornaliere, una volta alla settimana deve essere eseguita una accurata ispezione allo stato dei sostegni, delle rulliere (accertando anche la regolare lubrificazione del perno e misurando il consumo delle gole dei rulli); degli apparecchi di frenо e del dispositivo di tensione; oltre alle predette prove e verifiche il capo dell'esercizio ha la responsabilità dell'accertamento tempestivo dello stato delle funi ogni qualvolta abbia dubbi sullo stato di efficienza delle medesime;

*c*) prove e verifiche mensili: il capo dell'esercizio, oltre che all'inizio ed alla fine dell'esercizio stagionale deve compiere anche durante il periodo di esercizio a regolari intervalli di tempo l'esame a vista dello stato di conservazione delle funi ricercando ed individuando le rotture dei fili e rilevando i diametri delle funi stesse; nel corso della visita sarà altresì accertata la regolare lubrificazione; i suindicati periodi di tempo non devono comunque essere superiori ai 3 mesi e l'esame delle funi normalmente in movimento dovrà essere condotto a velocità ridotta;

*d*) prove e verifiche stagionali e straordinarie: prima della riapertura all'esercizio stagionale, e comunque dopo opere di manutenzione straordinaria o di modifica, le prove e verifiche devono essere effettuate in maniera approfondita alla presenza di un ingegnere dell'Ispettorato o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

In occasione di tale visita il capo dell'esercizio deve esibire il documento contenente i risultati dei rilevamenti periodici effettuati sullo stato di conservazione delle funi. Sulla base di tale documento verranno effettuati eventuali controlli nei punti singolari denunziati come più significativi.

Per gli impianti di 2ª categoria, ove non siano state apportate modifiche all'impianto le prove e verifiche di cui sopra possono essere effettuate dal capo dell'esercizio, senza l'intervento del tecnico dell'Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, ma alla presenza dell'ingegnere consulente, previa comunicazione della data in cui dette prove e verifiche saranno effettuate, e con riserva di ripetere le anzidette verifiche e prove prescritte nel corso dell'esercizio in occasione della visita da parte di un tecnico dell'Ispettorato compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione o Ufficio distaccato.

I risultati delle verifiche e prove devono essere riportati su apposito libro compilato secondo un modello approvato dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Art. 32.

*Prevenzione infortuni.*

Valgono le disposizioni contenute nelle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le verifiche ed i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti delle installazioni e delle attrezzature, sono affidati all'Ispettorato compartimentale o all'Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Art. 33.

*Disposizioni per i viaggiatori.*

I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di esercizio per la parte che li riguarda e ad osservare le norme emanate dall'Autorità competente nell'interesse della sicurezza e regolarità del trasporto e ad osservare tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengano impartite, in circostanze speciali, dagli agenti dell'impianto.

I trasgressori alle disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi sia nelle stazioni che in linea, e la cui inosservanza può recare serio pregiudizio alla incolumità dei rimanenti viaggiatori, o rechi danno agli impianti, devono essere deferiti alla autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato previste dagli articoli 432 e 650 del Codice penale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

**Art. 34.**

***Disposizioni transitorie.***

Gli impianti per i quali alla data di entrata in vigore delle presenti Norme sia già stato approvato il progetto devono essere aggiornati, con le eventuali modifiche necessarie perchè risultino soddisfatte tutte le prescrizioni di progetto e costruzione contenute nelle Norme stesse, entro 5 anni da detta data qualora trattisi di impianti di 1ª catgeoria, ed entro 3 anni qualora trattisi di impianti di 2ª categoria.

Per gli impianti indicati al precedente comma le disposizioni riguardanti l'esercizio contenute nelle presenti norme devono essere soddisfatte a partire dal 1° dicembre 1961.

Qualora preesistano attraversamenti con piste da sci normalmente praticate, devono essere adottati provvedimenti intesi a tutelare nel miglior modo possibile, anche in corrispondenza di detti attraversamenti, la sicurezza degli sciatori in traino.

**Art. 35.**

***Deroghe.***

E' in facoltà del Ministero dei Trasporti - Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, concedere caso per caso deroghe alle disposizioni di cui alle presenti norme semprechè sufficientemente motivate dal richiedente, tenendo presente che condizioni di marcia più difficili potranno essere prese in esame soltanto se riguardanti impianti destinati esclusivamente e sicuramente, in relazione alle obbiettive difficoltà delle piste di discesa, a sciatori particolarmente esperti.

ALLEGATO A

**Prescrizioni per il collaudo e l'accettazione delle funi metalliche destinate alle sciovie in servizio pubblico**

Art. 1.

*Generalità*

Le verifiche e prove per il collaudo e l'accettazione delle funi sono eseguite a cura della ditta concessionaria dell'impianto o del costruttore della sciovia rappresentate da un ingegnere di loro fiducia, con l'intervento del fornitore della fune ed alla presenza di un ingegnere dell'Ispettorato compartimentale competente.

Art. 2.

*Caratteristiche generali della fune*

Il fabbricante della fune, prima delle verifiche e prove di cui agli articoli seguenti, deve dichiarare le principali caratteristiche geometriche della fune e dare notizia a titolo impegnativo delle caratteristiche geometriche, meccaniche, chimiche e strutturali, nonchè protettive (se trattasi di funi zincate), dei fili che la compongono.

Dalle caratteristiche chimiche deve risultare che sono stati rispettati i seguenti limiti massimi percentuali degli elementi componenti l'acciaio:

| | |
|---|---|
| Mn = 0,85 % | S = 0,035 % |
| Si = 0,30 % | P = 0,035 % |
| | S + P = 0,06 % |

Cr, Ni, Cu presenti in quantità minima o comunque non superiodi allo 0,20 % per ciascun elemento.

Art. 3.

*Verifiche e prove prescritte*

Le operazioni accennate al precedente art. 1 sono:

*a*) l'esame esterno della fune, inteso a verificare le dimensioni di insieme della fune stessa e cioè il diametro (da misurarsi in differenti tratti), e ad accertarne la regolarità, denunziata, fra l'altro almeno per la parte visibile, dalla uniformità della cordatura; la fune, qualora costituita da fili di acciaio lucido, deve apparire lubrificata senza soluzione di continuità; l'esame esterno della fune può anche essere effettuato dopo che la fune sia stata messa in opera;

*b*) le prove di trazione sui fili di uno spezzone ricavato da ciascuna estremità della fine, per l'accertamento della omogeneità dei singoli fili e per la determinazione del carico somma della fune stessa, intentendosi per carico somma la somma dei carichi di rottura effettivi di tutti i fili dello spezzone prelevato esclusi gli eventuali fili sagomati d'anima dei trefoli;

*c*) le prove di trazione sui due spezzoni prelevati uno da una estremità ed uno dall'altra della fune.

Le prove di cui ai punti *b*) e *c*) devono essere eseguite presso Laboratori nazionali ufficiali.

Per le funi destinate a più impianti, anche in tempi diversi, ovvero allo stesso impianto in tempo diverso, le prove sui fili e sugli spezzoni vengono effettuate solo inizialmente e con riferimento all'intera bobina.

Art. 4.

*Modalità per il prelievo degli spezzoni di prova dei tratti di fune*

Il prelievo degli spezzoni destinati alle prove di cui ai punti *b*) e *c*) dell'art. 3 dovrà essere effettuato di norma preso la casa costruttrice della fune alla presenza di un tecnico dell'Ispettorato compartimentale nella cui circoscrizione territoriale si troverà l'impianto, tenendo presente quanto segue:

1) gli spezzoni devono avere lunghezza sufficiente per la effettuazione delle prove sui fili secondo le norme UNI 1474 e delle prove di trazione secondo le norme UNI 3171 e relative modifiche di cui all'art. 6;

2) gli spezzoni devono essere contrassegnati con apposito sigillo applicato a cura del rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

3) in sede di prelievo degli spezzoni di prova deve essere contrassegnata anche la fune destinata all'impianto apponendo altri sigilli e cartellini in riconoscimento a distanza tale dai capicorda da consentire il mantenimento sulla fune degli anzidetti segni di individuazione anche dopo l'effettuazione della impalmatura;

4) deve essere redatto apposito verbale delle operazioni di prelievo da tenere agli atti dell'Ispettorato compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

Il prelievo dei tratti di fune destinati a più impianti ovvero ad uno stesso impianto ma in tempi diversi, tutti provenienti peraltro da un'unica bobina, già collaudata secondo quanto indicato all'ultimo comma dell'art. 3, può essere effettuato anche presso il costruttore della sciovia.

In tal caso per ogni bobina deve essere tenuta una scheda sulla quale vanno registrati i successivi prelevamenti effettuati alla presenza di un tecnico dell'Ispettorato compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione competente per il territorio ove è conservata la bobina, il quale apporrà il visto sulla scheda e piomberà sia il capo della fune in bobina sia il tratto di fune prelevato tenendo presente quanto precisato al punto 3) del presente articolo.

Le caratteristiche della piombatura e la destinazione della fune prelevata devono essere trascritte sia sulla scheda sia su un documento che d'ufficio dovrà essere inoltrato all'Ispettorato compartimentale competente per il territorio ove ha sede l'impianto, per il riconoscimento della fune.

Art. 5.

*Prove sui fili*

Le prove di cui al punto *b*) dell'art. 3 si effettuano sui fili ricavati dagli spezzoni prelevati con le modalità di cui al precedente art. 4.

Per ciascun filo sarà determinato lo sforzo di trazione a rottura.

Per la modalità di esecuzione delle prove di trazione a rottura dei fili valgono le norme UNI 1474, con l'aggiunta che la prova deve considerarsi nulla qualora la rottura si manifesti ad una distanza dalle morse di atterraggio inferiore a 2 diametri.

In caso di prova nulla il risultato deve essere sostituito da quello ottenuto in una riprova su campione dello stesso filo.

L'esito delle prove si giudica favorevole se i valori degli sforzi di rottura a trazione dei singoli fili provati presentano scarti dalla loro media non superiori al 10 %, tollerandosi peraltro, per non più del 5 % dei fili provati, uno scarto maggiore.

Art. 6.

*Prove sugli spezzoni*

Le prove di cui al punto *c*) dell'art. 3 devono essere eseguite su uno spezzone per ogni estremità della fune.

Per le prove sugli spezzoni valgono le norme UNI 3171 con la variante che la lunghezza del « tratto utile » *T* deve essere pari almeno a 7 passi del trefolo nella fune e, nelle funi spiroidali, a 7 passi dei fili del manto esterno; in ogni caso il tratto utile non può essere minore di un metro. E' ammesso inoltre che gli spezzoni, quando possibile, siano afferrati direttamente dalla macchina di prova con adatti sistemi. Devono infine essere tenute presenti le seguenti precisazioni:

1) per carico di rottura dello spezzone si intende il massimo carico raggiunto nella prova, prova che deve essere proseguita fino a rottura della maggior parte dei fili costituenti lo spezzone;

2) di ogni prova deve essere acquisito il diagramma carichi-deformazioni rilevato su una lunghezza non inferiore a m. 1; tale diagramma deve essere fornito automaticamente dalla macchina.

L'esito delle prove si giudica favorevole quando per ciascuno dei due spezzoni siano soddisfatte le condizioni seguenti:

*a*) il carico di rottura dello spezzone deve essere compreso tra il carico somma ricavato per la fune ed il carico ottenuto moltiplicando detto carico somma per il coefficiente di cordatura 0,85.

*b*) il diagramma carichi-deformazioni non deve presentare irregolarità imputabili ragionevolmente ad anormale comportamento degli elementi costituenti la fune;

Il carico somma da considerare è quello determinato dalle prove sui fili effettuate sugli spezzoni all'uopo prelevati.

Qualora per uno solo dei due spezzoni provati non risulti soddisfatta la condizione *a*) è ammesso effettuare la riprova per una sola volta su uno spezzone contiguo.

Art. 7.

*Giudizio di accettazione*

L'esito delle prove per il collaudo e l'accettazione delle funi si giudica favorevole se favorevole è stato giudicato l'esito delle varifiche e prove di cui agli articoli precedenti. Il collocamento in opera della fune accetta ai sensi del precedente capoverso viene ammesso dall'Ispettorato compartimentale competente per territorio quando le caratteristiche della fune soddisfano anche il progetto approvato dell'impianto.

**(2151)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1961.

**Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Modena ad istituire e gestire in Novi, frazione di Rovereto sul Secchia, una succursale del proprio Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1949, 16 gennaio 1954, 22 febbraio 1955, 5 novembre 1957 e 4 gennaio 1960, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Modena è stato autorizzato ad istituire e gestire un Magazzino generale e succursali per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Modena;

Vista l'istanza con la quale il predetto Consorzio ha chiesto di essere autorizzato ad istituire e gestire una altra succursale del Magazzino generale in comune di Novi, frazione di Rovereto sul Secchia, via IV Novembre, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 608, dell'8 aprile 1960, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta del Consorzio agrario provinciale di Modena;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Modena è autorizzato ad istituire e gestire in Novi, frazione di Rovereto sul Secchia, via IV Novembre, una succursale del proprio Magazzino generale, nei locali, di nuova costruzione, meglio descritti nella relazione tecnica e nella planimetria allegate all'istanza di cui alle premesse, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per la gestione della succursale di cui al precedente articolo, saranno applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

**(3024)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 175, l'Amministrazione provinciale di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 149.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ed affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3033)**

**Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 151, l'Amministrazione comunale di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 949.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3030)**

**Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 186, l'Amministrazione comunale di Lecce viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 416.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3031)**

**Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 185, l'Amministrazione comunale di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 521.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3032)**

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di « Chimica generale e inorganica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna è vacante la cattedra di « Chimica generale e inorganica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(3034)**

**Vacanza delle cattedre di « Istituzioni di diritto romano » e di « Istituzioni di diritto penale » nella Facoltà di giurisprudenza della Università di Milano.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Milano, sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) Istituzioni di diritto romano;
2) Istituzioni di diritto penale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3035)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio della bonifica Vestina, con sede in Pescara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 14750/10710, in data 19 maggio 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio della bonifica Vestina, con sede in Pescara, deliberato dal commissario straordinario dell'ente in data 24 febbraio 1960.

(2992)

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Atessa e Scerni

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1961, numero 7411/3470, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Francesco Tommaso, nato in Atessa il 31 luglio 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2.165 riportate in catasto alle particelle numeri 273 parte, 274 parte, 275 parte, 276 parte, 278/*f* e 250/1/20 del foglio di mappa n. 22 del comune di Scerni ed alle particelle numeri 2/*l* e 250/1/21 del foglio di mappa n. 62 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 901, 902 e 931.

(2968)

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cugnoli

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, numero 45296/14577, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Domizio Eugenio, nato a Cugnoli il 1° gennaio 1932, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in Cugnoli, estese mq. 800 riportate in catasto alle particelle numeri 231 parte e 224 (a frazionare) del foglio di mappa n. 9 del comune di Cugnoli, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 231/*b* e 224/*b*.

(2969)

### Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1961, numero 46146/15023, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazion per alienazione a Lucarelli Domenico-Michele, nato a Cupello il 29 settembre 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 9.470 riportate in catasto alle particelle numeri 76 parte, 77, 78 e 80/*g* del foglio di mappa n. 14 ed alle particelle numeri 49/*d* e 49/1/6 del foglio di mappa n. 15 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 31 e 32.

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1961, numero 46144/15025, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Buda Luigi, nato a Cupello il 18 novembre 1892, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese mq. 3.740 riportate in catasto alle particelle numeri 174 parte e 279/*s* del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 231 e 232.

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1961, numero 46149/15020, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Stefano Roberto, nato a Cupello il 2 gennaio 1906, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 900 riportate in catasto alle particelle numeri 176 parte e 279/*p* del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 225 e 226.

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1961, numero 47227/15416, è stata diposta, a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Antenucci Vitale, nato a Cupello il 6 agosto 1933 ed Antenucci Rocco, nato a Cupello il 7 marzo 1936, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estesa mq. 5.205 riportata in catasto alle particelle numeri 409/*g*, 379/1/6 e 379/1/8 del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 247.

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1961, numero 47228/15415, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Menna Nicola, nato a Cupello il 14 marzo 1919, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estesa mq. 1.960 riportata in catasto alla particella n. 409/*f* del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 246.

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1961, numero 47229/15414, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Lucarelli Erminio, nato a Cupello il 5 giugno 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 4.540 riportate in catasto alle particelle numeri 79 parte ed 80/*e* del foglio di mappa n. 14 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 29 e 30.

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1961, numero n. 15413, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Stefano Assunta, nata a Cupello il 29 maggio 1890, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 4.795 riportate in catasto alle particelle numeri 317 parte, 322 parte, 316/*b*, 315/*b* e 155/1/6, del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 85 e 86.

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1961, numero 8336/4602, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Della Guardia Rocco-Andrea, nato a Cupello il 31 agosto 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 6.490 riportate in catasto alle particelle numeri 374 parte e 379/*d* del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 191 e 192.

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1961, numero 2062/823, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Boschetti Annarosa, nata a Cupello il 5 giugno 1902 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 555 riportate in catasto alle particelle numeri 85 parte e 76/*a* 1 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 134 e 135.

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1961, numero 2066/819, è stata diposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Daniele Carlo, nato a Cupello il 29 febbraio 1904, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 530 riportate in catasto alle particelle numeri 95 parte e 76/*a h* del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 132 e 133.

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1961, numero 46151/15018, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Lucarelli Mario, nato a Cupello il 1° aprile 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 1400 riportate in catasto alle particelle numeri 349 parte, 349 parte, 424/*d*, 340/*a* e 340/1/6 del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 253, 255 e 254.

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1961, numero 46148/15021, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Muzii Maria-Ester, nata a Cupello il 21 settembre 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 1990 riportate in catasto alle particelle numeri 353 parte, 424/*c* e 340 1/4 del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 251 e 252.

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1961, numero 46147/15022, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Scardapane Adelina, nata a Monteodorisio il 28 febbraio 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 14.865 riportate in catasto alla particella n. 309 parte, del foglio di mappa n. 9 ed alla particella n. 154/*e* del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 83 e 84.

(2964)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1961, registro n. 4, foglio n. 166, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Giuseppe Amoruso avverso la deliberazione n. 146 dell'11 febbraio 1959, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari non ha accolto l'istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rimborso della somma di L. 1.913.146 (unmilionenovecentotredicimilacentoquarantasei) trattenuta sull'ammontare del fondo di quiescenza per ritenute erariali.

(2971)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

### Corso dei cambi del 24 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,65 | 620,60 | 620,6025 | 620,60 | 620,62 | 620,60 | 620,60 | 620,65 | 620,60 | 620,60 |
| $ Can. | 628,09 | 628,75 | 628,40 | 628,875 | 627,90 | 628,31 | 628,80 | 628,20 | 628,25 | 629 — |
| Fr. Sv. | 143,38 | 143,80 | 143,38 | 143,30 | 143,32 | 143,31 | 143,285 | 143,35 | 143,32 | 143,28 |
| Kr D. | 89,60 | 89,55 | 89,60 | 89,60 | 89,50 | 89,55 | 89,555 | 89,60 | 89,54 | 89,55 |
| Kr. N. | 86,65 | 86,64 | 86,65 | 86,64 | 86,65 | 86,63 | 86,66 | 86,65 | 86,64 | 86,64 |
| Kr. Sv. | 120,32 | 120,37 | 120,36 | 120,38 | 120,30 | 120,27 | 120,365 | 120,35 | 120,38 | 120,35 |
| Fol. | 172,75 | 172,73 | 172,73 | 172,71 | 172,75 | 172,73 | 172,72 | 172,75 | 172,72 | 172,75 |
| Fr. B. | 12,44 | 12,42 | 12,426 | 12,4225 | 12,4225 | 12,42 | 12,4235 | 12,40 | 12,42 | 12,42 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,60 | 126,66 | 126,67 | 126,6575 | 126,60 | 126,66 | 126,65 | 126,65 | 126,66 | 126,65 |
| Lst. | 1733,22 | 1733,30 | 1733,35 | 1733,625 | 1733,55 | 1733,06 | 1733,75 | 1733,10 | 1733,02 | 1733,26 |
| Dm. occ. | 156,33 | 156,30 | 156,32 | 156,31 | 156,25 | 156,31 | 156,30 | 156,30 | 156,32 | 156,30 |
| Scell. Austr. | 23,82 | 23,81 | 23,80 | 23,8125 | 23,80 | 23,81 | 23,81125 | 23,80 | 23,81 | 23,815 |
| Escudo Port. | 21,65 | 21,63 | 21,64 | 21,625 | 21,60 | 21,64 | 21,63 | 21,63 | 21,62 | 21,62 |

### Media dei titoli del 24 maggio 1961

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 82,60 |
| Id. 3,50 % 1902 | 79,50 |
| Id. 5 % 1935 | 109,30 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,425 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,60 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 100,625 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 100,05 |
| Id. 5 % 1936 | 101,65 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 100,125 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 99,775 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) | 102,025 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 102,275 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 102,375 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 102,525 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 102,55 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 102,475 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 102,675 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 102,675 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 102,425 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 24 maggio 1961

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,60 |
| 1 Dollaro canadese | 628,837 |
| 1 Franco svizzero | 143,292 |
| 1 Corona danese | 89,577 |
| 1 Corona norvegese | 86,65 |
| 1 Corona svedese | 120,372 |
| 1 Fiorino olandese | 172,715 |
| 1 Franco belga | 12,423 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,654 |
| 1 Lira sterlina | 1733,687 |
| 1 Marco germanico | 156,305 |
| 1 Scellino austriaco | 23,812 |
| 1 Escudo Port. | 21,626 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

### Concorso per esami a tre posti di vice ragioniere geometra del genio militare in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 7, comma primo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53, in base al quale i posti resisi vacanti nei ruoli organici ordinari per esodo volontario in applicazione della stessa legge debbono essere conferiti mediante concorsi per esami al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in possesso del prescritto titolo di studio;

Considerato che in applicazione della citata disposizione di legge sull'esodo volontario si sono resi vacanti tre posti nel ruolo organico ordinario dei ragionieri geometra del genio militare dell'Amministrazione difesa-Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere geometra del genio militare in prova (coefficiente 202) della carriera di concetto dell'Amministrazione difesa-Esercito.

Il concorso è riservato, ai sensi dell'art. 7, comma primo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale statale non di ruolo (impiegati o salariati) o appartenente ai ruoli aggiunti, con esclusione del personale femminile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 28, salvo per il limite superiore, le eccezioni previste dal successivo art. 6. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale appartenente ai ruoli aggiunti;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed indennità da difetti o imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

5) possesso del diploma di geometra o di perito agrimensore.

Non sono amessi titoli di studio equipollenti;

6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

7) non essere stati destituiti, dispensati ovvero decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo terzo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiegio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 secondo l'accluso schema (allegato n. 1) che forma parte integrante del presente decreto, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione - 1ª Sezione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta al Ministero oltre il predetto termine anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale, o inoltrata tramite gerarchico.

Art. 4.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare a pena di invalidità della domanda stessa e sotto la propria personale responsabilità:

*a*) la data e il luogo di nascita;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) che nessun precedente risulta a suo carico nel casellario giudiziale e che nessun procedimento penale è in corso nei suoi riguardi, specificando, in caso diverso, le eventuali condanne penali riportate ovvero gli estremi relativi ad eventuali procedimenti penali in corso;

*e*) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare con la massima esattezza di denominazione) precisando, altresì, da quale Istituto ed in quale anno il titolo di studio è stato rilasciato nonchè l'eventuale specializzazione conseguita;

*f*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*g*) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni, compresa quella di attuale appartenenza, con l'indicazione della categoria o qualifica inerente al servizio non di ruolo ovvero della qualifica rivestita nella posizione di ruolo aggiunto e con l'indicazione della durata dei servizi stessi; ed inoltre, in caso di servizi resi presso altre pubbliche Amministrazioni prima dell'impiego in atto ricoperto:

le cause di risoluzione de. precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere, comunque, mai incorso nella destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o nella decadenza per aver conseguito un impiego statale mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile:

*h*) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso secondo il successivo art. 6 (questa indicazione è richiesta soltanto per il personale non di ruolo ).

Art. 5.

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà inoltre dichiarare:

la propria attuale residenza, nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Le comunicazioni relative al concorso che l'Amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo indicato dall'aspirante stesso nella segnalazione della propria residenza, a meno che nella domanda non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo. Comunque, l'Amministrazione non assume alcuna responsabiltà per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa e munita del visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio; ciò a meno che la firma stessa non venga autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 6.

Nei confronti del personale statale non di ruolo il limite massimo di 28 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione s'intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 od abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; o siano partigiani combattenti; o reduci dalla prigionia o cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena nonchè coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951); dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) siano alto-atesini di residenza o, comunque, siano residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Santorsola e Luserna ed abbiano durante la seconda guerra mondiale prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, sempre che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1945, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni trentanove per gli aspiranti che:

a) siano ex combattenti (o assimilati) provvisti di decorazione di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 223 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali ~~salvo quanto previsto dal successivo~~ n. 5 per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

E' ammesso il cumulo dei benefici anzidetti qualora l'aspirante possegga più di uno dei suddetti titoli all'elevazione del limite di età, ma, anche in tal caso, il limite massimo non può superare i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

5) ad anni 40: per gli aspiranti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45: per gli aspiranti che siano mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 1° gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se vi abbiano partecipato in qualità di assimilati o militarizzati; o siano mutilati od invalidi civili di guerra o mutilati od invalidi per servizio; o mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1943, sempre che rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella A) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 e 10 della tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserverà quanto stabilito nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle relative norme di esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di prove scritte, grafiche e orali sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 2).

Il diario delle prove scritte e grafiche sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà data almeno venti giorni prima di quello fissato per sostenere la detta prova orale.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e grafiche e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei voti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dalle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano avvalersi dei titoli per la riserva di posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in favore di particolari categorie di concorrenti o per la preferenza in caso di pari merito dovranno esibire a loro iniziativa i relativi documenti, che dovranno pervenire al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione 2ª - Sezione 1ª), a pena di decadenza dal diritto alla riserva o preferenza, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la predetta prova orale.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 127 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze Armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello

Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatto d'arme verificatosi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo da L. 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) le categorie di concorrenti di cui al n. 2, lettera c), del precedente art. 6 (alto atesini di residenza o, comunque, i residenti nelle zone ivi indicate) dovranno esibire i documenti rilasciati dalle autorità competenti ed attestanti specificatamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte dal predetto art. 6;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio nel quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 1428;

h) i figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ed attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ed attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione per il titolo anzidetto;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione su carta da bollo da L. 200;

o) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno esibire un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente e contenente la votazione riportata;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione.

### Art. 10.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Con lo stesso decreto saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria riceveranno apposita comunicazione; e nel termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo in cui avranno ricevuto la comunicazione stessa dovranno, a pena di decadenza, far pervenire i seguenti documenti al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione 2ª P. C. - Sezione 1ª):

1. — Diploma originale o copia debitamente autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

2. — Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti che siano invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati o invalidi per servizio presenteranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza su carta da bollo da L. 100, contenente fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

I suddetti certificati medici dovranno recare un data non anteriore a tre mesi da quella della loro presentazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Il personale dei ruoli aggiunti, oltre ai documenti di cui ai predetti numeri 1 e 2, dovrà far pervenire, nello stesso termine perentorio stabilito a pena di decadenza nel secondo comma del presente articolo, una copia integrale dello stato

matricolare rilasciato dall'Amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio.

Il predetto personale dei ruoli aggiunti è esonerato dalla presentazione di altri documenti.

Il personale non di ruolo, oltre ai documenti di cui ai predetti numeri 1 e 2 del presente articolo, dovrà far pervenire, nello stesso termine perentorio stabilito a pena di decadenza nel secondo comma del presente articolo, i seguenti altri documenti:

A) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da lire 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

B) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

C) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

D) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

E) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla Amministrazione d'appartenenza da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio e la continuità del servizio stesso nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con i giudizi riportati nell'ultimo triennio;

F) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare.

Anche i candidati che stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia aggiornata del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente in bollo da L. 200 (come sopra) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100 se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100 se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui alle precedenti lettere *B*) (certificato di cittadinanza italiana), *C*) (certificato di godimento dei diritti politici), *D*) (certificato generale del casellario giudiziale) ed *E*) (certificato di servizio) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della loro presentazione.

I certificati di cui alle lettere *B*) e *C*) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (cfr. precedente art. 3).

Infine, il personale non di ruolo che debba dimostrare il possesso del titolo per l'elevazione del limite massimo di età è tenuto a far pervenire, entro lo stesso termine perentorio (a pena di decadenza) di cui al secondo comma del presente articolo, i sottonotati documenti:

per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato in carta legale rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per i candidati che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

copia della relativa sentenza;

per i candidati che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale:

attestazione dimostrante la loro condizione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

per i candidati che si trovano nelle altre situazioni che, ai sensi del precedente art. 6, danno titolo all'elevazione del limite massimo di età:

i relativi documenti dimostrativi, per la cui specie e formazione si fa esplicito rinvio a quanto prescritto dall'articolo 9 del presente bando. Qualora dette situazioni siano già state fatte valere per il titolo alla riserva di posti od alla preferenza (art. 9 citato) i documenti a tal fine già presentati si intenderanno validi — purchè siano regolari — anche per la dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età e pertanto non se ne richiede una nuova presentazione.

In ogni caso, il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età per i candidati trovantisi nelle situazioni di cui ai numeri 1) e 3), lettera *b*), del precedente art. 6 è subordinato alla condizione che dai relativi documenti anagrafici di stato di famiglia risulti l'esistenza delle situazioni stesse anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (cfr. precedente art. 3).

Art. 11.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492 purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza a questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando come richiesto dai precedenti articoli 9 e 10.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per la durata di mesi sei salvo i casi in cui ricorrano le circostanze previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'esonero dal periodo di prova.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro per la difesa.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova.

Art. 14.

Al personale statale dei ruoli aggiunti, che venga immesso in ruolo ordinario per aver vinto il concorso di cui al presente bando, sarà attribuito — qualora trovisi in godimento di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica — un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica (articolo 902 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Al personale statale non di ruolo che venga immesso in ruolo ordinario per aver vinto il concorso di cui al presente bando, sarà attribuito — qualora trovisi in godimento di retribuzione superiore allo stipendio spettante nella nuova qualifica — un assegno personale, non utile a pensione, pari alla differenza fra la retribuzione base goduta e lo stipendio iniziale in vigore salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio nella qualifica o per promozioni (art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207).

Art. 15.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, per quanto applicabili, le relative norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1961

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *aprile* 1961
*Registro n.* 54, *foglio n.* 325.

---

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso, da inviarsi su carta legale da L. 200

*Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione 2ª personale civile di ruolo.*
ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . (prov. di . . . . . . . .) il . . . . . . . . . residente in . . . . . . . . (prov. di . . . . . . . . . .) via . . . . . . . . . n. . . (1), chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di vice ragioniere geometra del genio militare in prova (coefficiente 202) della carriera di concetto di codesta Amministrazione, riservato al personale statale non di ruolo e dei ruoli aggiunti.

Fa presente (2) che, giusta art. 6 del bando di concorso, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età di 28 anni perchè (2-*bis*) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . . . . . . . (prov. di . . . . . . . . .);

che nessun precedente risulta a suo carico nel casellario giudiziale e che nessun procedimento penale è in corso nei suoi riguardi (4);

di possedere il seguente titolo di studio (5) . . . . . . . . . . . . . con specializzazione (6) . . . . . . . . . . . . . rilasciato dall'Istituto . . . . . . . . . nell'anno scolastico . . . . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

di essere attualmente dipendente statale $\frac{\text{dei ruoli aggiunti}}{\text{non di ruolo}}$ (8) presso . . . . . . . . . . . . . alle dipendenze del Ministero (9) . . . . . . . . con la qualifica di. . . . . della $\frac{\text{carriera}}{\text{categoria}}$ (10) e di essere stato assunto presso l'Amministrazione di attuale appartenenza il . . . . . . . . . . . .

(11) di aver ancor prima dell'attuale impiego prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (o altre pubbliche Amministrazioni) e precisamente presso il . . . . . . . . . . . . alle dipendenze del Ministero . . . . . . . dal . . . . . . . . . . . al . . . . . . . . . con la qualifica di . . . . . . . . . . . e di aver cessato da tale servizio per (11-*bis*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e, comunque, di non essere mai incorso nella destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o nella decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, d'essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Addì . . . . . . . . . . .

Firma (12)

. . . . . . . . . . . . . .

---

(1) Indicare anche la precedente residenza, se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Tale dichiarazione è richiesta solo per i candidati appartenenti al personale statale non di ruolo che, pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 28° anno di età, siano in possesso di uno o di più requisiti fra quelli previsti dall'art. 6 del bando di concorso che dànno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2-*bis*) Indicare il requisito o i requisiti purchè compresi fra quelli indicati nell'art. 6 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicare i relativi motivi.

(4) In caso diverso, specificare le eventuali condanne penali riportate ovvero gli estremi relativi ad eventuali procedimenti penali in corso.

(5) Indicare il titolo di studio con la massima esattezza di denominazione.

(6) Tale dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio.

(7) Secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . . . . . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in quanto . . . . . . . . . . . . . . . — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato o rivedibile . . . . . . . . . . . od eventuali altre posizioni.

(8) Indicare delle due voci quella corrispondente alla posizione d'impiego dell'aspirante.

(9) o di altro organo centrale dell'Amministrazione statale.

(10) *carriera* per il personale dei ruoli aggiunti (carriera direttiva, di concetto, esecutiva . . . . . . . .);
*categoria* per il personale non di ruolo, impiegatizio e salariato (categoria 1ª, 2ª, 3ª).

(11) Tale dichiarazione va omessa se prima dell'attuale impiego l'aspirante non abbia reso servizio presso altre pubbliche Amministrazioni.

(11-*bis*) Indicare la causa o le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

(12) La firma dell'aspirante va munita del visto del capo ufficio presso il quale presta servizio salvo che non sia fatta autenticare da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza (le cui firme non sono soggette a legalizzazione).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

*Prove scritte e grafiche*:

1. Componimento di italiano.

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità, della chiarezza, dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

2. Prova di costruzione e disegno di costruzione.

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezioni di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Il tema sarà integrato dal calcolo di un elemento portante.

3. Prova di topografia e disegno topografico.

Il tema verterà sulla risoluzione di un problema di topografia e sulla relativa rappresentazione grafica (calcolo di poligonali, piani quotati, elementi di progettazione stradale, computo dei movimenti di terra col metodo delle sezioni ragguagliate, spianamenti).

4. Prova scritta di estimo.

Il tema verterà sulla stima analitica di un fondo rustico e di un fabbricato con quel metodo estimativo che verrà indicato nel tema stesso.

E' permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (il Colombo, il Marzotti ecc.), nonchè l'uso di tavole logaritmiche.

La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in otto ore.

*Prova orale*:

a) Matematica. Estimo. Topografia. Costruzioni (con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare).

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'Amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti. Dei capitolati di oneri. Procedimenti per gli incanti. Le licitazioni e le trattative private. Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali. Agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari. Norme generali. Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(2678)

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Concorso per esami a ventotto posti di vice ispettrice in prova, nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1955, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto l'art. 7 primo comma della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile sono attualmente disponibili 28 posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di ventotto posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Dei suddetti ventotto posti, tre sono riservati a favore delle candidate che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonee nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dalle candidate predette saranno conferiti alle altre candidate risultate idonee.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 37. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni statali;

C) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche conseguita presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica;

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto;

F) stato di nubile o vedova.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche le impiegate della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera C) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale, redatta su carta da bollo da lire 200 conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata alla Prefettura della provincia in cui la candidata risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le candidate residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta, dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento ed alla Questura di Aosta.

Le impiegate di ruolo e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 37° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di partecipazione al concorso al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera B) del precedente art. 2;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) i servizi prestati come impiegate presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

7) lo stato di nubile o di vedova.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda, dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che la candidata non è iscritta ad alcun partito politico, oppure in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi altresì espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata.

Le candidate che desiderano concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda stessa. Inoltre, le candidate cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca, tutte le prove d'esame.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 6.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine le candidate mutilate o invalide per fatto di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o lo estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate o invalide per cause di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio.

Le orfane dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche le orfane di madre deceduta per fatto di guerra ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

Le figlie degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; le figlie degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Le aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Ogni altro titolo di preferenza, in quanto applicabile, previsto dall'art. 5 quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 7

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria, saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso abbia compiuto il 24° anno di età e non superato il 37°;

*b*) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100;

*d*) certificato in carta da bollo da L. 100, da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

*f*) certificato in carta da bollo da L. 100 attestante lo stato di nubile o di vedova;

*g*) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare inoltre le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 8.

L'Amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo all'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto previsto dall'art. 2, lettera *E*).

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 7 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 7.

Le candidate che siano impiegate civili di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 7, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 10.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 7 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dall'Amministrazione dell'interno.

Art. 11.

Le prove d'esame sono le seguenti:

*Prove scritte*:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo.

*Prova orale*:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) diritto del lavoro;

3) elementi di diritto internazionale pubblico;

4) legislazione amministrativa speciale, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza e sulla tutela del lavoro;

5) nozioni di medicina legale;

6) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) a scelta della candidata, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o in spagnolo, ovvero dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Saranno ammesse alla prova orale le candidate che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove ~~scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse~~

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Le candidate che aspirano a concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere oltre alla prova orale una prova scritta di lingua tedesca dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco all'italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Le candidate che concorrono ai posti riservati di cui sopra e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per le candidate aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, della prova orale di lingua, prescritta al n. 6 delle materie di esame.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto, con voto consultivo.

Art. 12.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 13.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dalle candidate.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, mutilati ed invalidi di guerra.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

Alle vice-ispettrici di polizia sono corrisposte, ridotte di un terzo, l'indennità di servizio speciale e l'indennità speciale di pubblica sicurezza spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16.

Le vincitrici del concorso saranno nominate vice ispettrici in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Esse dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinate entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore capo divisione del personale di pubblica sicurezza, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1961

*Il Ministro*: SCELBA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1961*
*Registro n. 9 Interno, foglio n. 309.* — MARTORELLA

---

ALLEGATO

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

*Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale.* — ROMA

La sottoscritta . . . . . . . . . . . . . . . . ,
nata il . . . . . . . . a . . . . . . . . . , e residente in . . . . . . . . . . . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di ventotto posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadina italiana; 2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . . . . . . ; 3) di non avere riportato condanne penali; 4) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . . . . . . . conseguita presso l'Università di . . . . . . . . . . . .; 5) di essere nubile (o vedova); 6) di voler sostenere la prova di lingua . . . . . . . . . .; 7) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; 8) di non essere iscritta ad alcun partito politico.

Con osservanza

. . . . . . . . addì . . . . . . .

Firma
. . . . . . . . . . . . . . . .

Autentica della firma
. . . . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo: . . . . . . . . . . .

---

*A*) Le aspiranti che siano dipendenti da Amministrazioni statali devono farne menzione nella domanda al fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite massimo di età prevista al punto 1) dell'art. 5 del bando di concorso.

*B*) Le aspiranti che siano impiegate della carriera di concetto delle Amministrazioni statali con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere inoltre in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

*C*) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

*D*) Le aspiranti che intendano concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

*E*) Le aspiranti, cittadine italiane, di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 1 del bando e desiderano effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

(2791)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.**

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il proprio precedente decreto n. 6107 in data 10 aprile 1961, con il quale l'ostetrica Fregoli Giuliana veniva dichiarata vincitrice della condotta di Montalcinello (Chiusdino);

Visto che detta ostetrica ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta stessa e così pure l'ostetrica Ruspetti Wanda che segue la predetta in graduatoria, e che ha indicato in ordine di preferenza la condotta stessa;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità in data 30 novembre 1959, n. 100/1/884;

Decreta:

La ostetrica Zazzeri Rosella è dichiarata vincitrice del concorso specificato in epigrafe per la condotta di Montalcinello (Chiusdino).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà pubblicato per otto giorni, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Siena, addì 18 maggio 1961

*Il medico provinciale*: VEZZOSO

(3039)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 622 dell'11 gennaio 1961, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli e per esami per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 1283 del 18 marzo 1961;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. Barbieri Angelo, nato il 18 aprile 1926 punti 46,2409
2. Pantaleo Nicola, nato il 12 maggio 1929 » 45,3436
3. Pignataro Francesco Paolo, nato il 20 aprile 1934 » 42,0981
4. Giampaolo Onofrio, nato il 19 marzo 1930 » 41,4545
5. Saracino Ferdinando, nato il 2 aprile 1924 » 41,2090
6. Polosa Tommaso, nato il 6 maggio 1934 » 41,0000
7. Liddo Francesco, nato il 13 ottobre 1933 » 40,8618
8. Inversi Domenico, nato il 16 luglio 1931 » 39,6136
9. Chieppa Luigi, nato il 18 settembre 1926 » 39,4545
10. Chicco Francesco, nato il 16 dicembre 1926 » 39,0409
11. De Tommasi Orazio, nato il 20 febbraio 1934 » 38,0617
12. Gagliardi Tommaso, nato il 19 novembre 1932 » 37,5872
13. Mazzone Michele, nato il 2 agosto 1929 » 35,8372
14. De Santis Mario, nato il 24 giugno 1926 » 35,2654
15. Guido Giuseppe, nato il 20 settembre 1932 » 35,1765

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dei Comuni interessati.

Bari, addì 17 maggio 1961

*Il medico provinciale*: CARONNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2319 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1960, bandito con decreto n. 622 dell'11 gennaio 1961;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Barbieri Angelo: Putignano (prima condotta);
2) Pantaleo Nicola: Minervino Murge (prima condotta);
3) Pignataro Francesco Paolo: Toritto (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dei Comuni interessati.

Bari, addì 17 maggio 1961

*Il medico provinciale*: CARONNA

(3038)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.